SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 7 aprile 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del terzo comma della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

01A3717

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 25 gennaio 2001, n. **104.**

Regolamento recante le modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto l'articolo 205, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stata demandata al Ministero della pubblica istruzione la potestà regolamentare in materia di esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini e agli esami;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998, n. 323, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina gli esami di Stato e, in particolare, gli articoli 9 e 10;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1999, n. 518;

Ritenuto, sulla base dei riscontri registrati negli esami dei primi due anni di attuazione del nuovo modello di esame, di modificare parzialmente i criteri e le modalità di nomina e designazione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato;

Visto l'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto, inoltre, l'articolo 1, comma 11, della legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, n. 195/2000, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 20 novembre 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 9960 L.L.P. 1653 del 7 dicembre 2000);

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Partecipazione alle commissioni

1. La partecipazione ai lavori delle commissioni degli esami di Stato rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola.

Art. 2.

Modalità e termini dell'affidamento delle materie ai commissari esterni e interni

1. Le materie affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, entro il 15 gennaio.

2. È, in ogni caso, assicurata la nomina di commissari interni o esterni docenti delle discipline oggetto della prima e della seconda prova. Quando la prima prova è affidata ad un commissario esterno, la materia oggetto della seconda prova viene affidata ad un commissario interno e viceversa.

3. L'affidamento delle altre materie ai commissari interni avviene in modo da assicurare una equilibrata presenza delle materie stesse e tenendo presente l'esigenza di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere.

Art. 3.

Nomina e formazione delle commissioni

1. Le commissioni sono nominate dal Ministero della pubblica istruzione.

2. Ogni commissione è composta da un presidente esterno all'istituto e da non più di otto membri, dei quali il 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto.

3. Ogni due commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna commissione e, comunque, non superiore a quattro.

4. Di norma, i commissari esterni ed interni sono nominati in numero complessivo non superiore a sei. Qualora sia necessario superare il predetto limite, rimane fermo il numero massimo di commissari di cui al comma 2.

Art. 4.

Procedure generali di nomina

1. I componenti le commissioni degli esami di Stato sono nominati:

a) secondo le fasi territoriali di nomina di cui agli articoli 7 e 8;

b) all'interno di ogni fase territoriale, in base ai criteri di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8;

c) in base alle preferenze di cui all'articolo 10.

2. Per indirizzi particolari di studio si osservano le modalità e i criteri di nomina indicati nell'articolo 9.

3. Le nomine sono subordinate all'inesistenza delle preclusioni e dei divieti stabiliti agli articoli 13 e 15.

4. I Presidenti e i commissari esterni sono nominati nelle sedi per le quali hanno espresso gradimento, nel

rispetto dell'ordine procedimentale indicato al comma 1. Ove non sia possibile la nomina sulle sedi indicate in via preferenziale, si procede alla nomina d'ufficio.

Art. 5.

Criteri di nomina dei Presidenti

1. I Presidenti delle commissioni sono nominati in base al seguente ordine di precedenza:

a) capi di istituti statali d'istruzione secondaria superiore, ivi compresi i dirigenti scolastici dei convitti nazionali e degli educandati femminili;

b) capi di istituto delle scuole medie statali in possesso di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori;

c) professori universitari di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo;

d) ricercatori universitari e assistenti di ruolo, ai sensi della legge 14 gennaio 1999, n. 4, e della legge 19 novembre 1990, n. 341, citate nella premessa;

e) capi di istituto, nonché docenti di istituti statali d'istruzione secondaria superiore con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che risultino collocati a riposo da meno di cinque anni scolastici;

f) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per capo d'istituto nelle scuole secondarie superiori;

g) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico di capo d'istituto nelle scuole d'istruzione secondaria superiore;

h) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico di collaboratore del capo d'istituto nelle scuole di istruzione secondaria superiore;

i) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore con almeno dieci anni di servizio di ruolo;

l) docenti delle accademie di belle arti statali con almeno dieci anni di servizio di ruolo.

2. Nel rispetto dei criteri di precedenza di cui al primo comma, le nomine vengono effettuate:

a) per i capi d'istituto e i docenti, prioritariamente, su commissioni d'esame comprendenti indirizzi dell'ordine scolastico cui appartiene l'istituto sede di servizio dell'aspirante;

b) per i professori, i ricercatori universitari e gli assistenti ordinari, su commissioni d'esame comprendenti indirizzi dell'ordine o degli ordini scolastici coerenti con l'attività svolta.

Art. 6.

Criteri di nomina dei commissari esterni

1. I commissari esterni sono nominati, in base al seguente ordine di precedenza:

a) tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore, che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali;

b) tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali;

c) tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'attività didattica di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali;

d) tra i docenti di istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni scolastici;

e) tra i docenti che, negli ultimi cinque anni, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno, in istituti statali d'istruzione secondaria superiore e siano in possesso di abilitazione all'insegnamento di materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi d'insegnamento dell'ultimo anno dei corsi della scuola secondaria superiore.

2. I docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato devono essere in possesso di abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto di esame.

3. In caso di necessità, si prescinde dal requisito dell'abilitazione, tenendo conto, comunque, del diploma di laurea valido per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli.

4. In considerazione della specificità dei relativi percorsi formativi, nelle commissioni d'esame presso gli istituti professionali, tecnici e artistici, uno o più commissari esterni possono essere nominati tra esperti del corrispondente settore compresi in elenchi forniti dagli ordini professionali, dalle associazioni di categoria, da istituzioni pubbliche.

5. Nel rispetto dei criteri di precedenza indicati al primo comma, le nomine sono effettuate secondo il seguente ordine:

a) su commissioni comprendenti indirizzi dell'ordine scolastico cui appartiene l'istituto sede di servizio dell'aspirante:

1) per la materia d'insegnamento;

2) per la classe di concorso in cui è compresa la materia d'insegnamento;

b) su commissioni comprendenti indirizzi di altro ordine scolastico, per la classe di concorso relativa alla materia d'insegnamento.

6. Nel caso di indisponibilità, nell'ambito della regione, di docenti appartenenti alla stessa classe di concorso, come indicato al comma 5, la nomina viene effettuata, ove possibile, per classe di concorso affine, all'interno dell'ordine scolastico cui appartiene l'istituto sede di servizio dell'aspirante.

Art. 7.

Fasi territoriali di nomina - Presidenti

1. Le nomine dei presidenti sono effettuate seguendo le sottoelencate fasi territoriali:

A) per i capi d'istituto d'istruzione secondaria superiore, ivi compresi i dirigenti scolastici dei convitti nazionali e degli educandati femminili:

a) nei comuni della regione di abituale dimora e di servizio, nell'ordine di preferenza espressa;

b) d'ufficio, nei comuni della provincia di abituale dimora o di servizio, ove non sia stata possibile la nomina sulle preferenze espresse;

B) per le altre categorie di personale avente titolo alla nomina a presidente, di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)* dell'articolo 5;

c) nei comuni della regione di abituale dimora o di servizio, nell'ordine di preferenza espressa;

C) per tutte le categorie di personale avente titolo alla nomina a presidente:

d) d'ufficio, nei comuni della regione di abituale dimora e di servizio, ove non sia stata possibile la nomina sulle preferenze espresse né, limitatamente ai capi d'istituto d'istruzione secondaria superiore, la nomina d'ufficio nella provincia di dimora o di servizio;

e) d'ufficio, nelle sedi residue a livello nazionale.

2. Relativamente alle fasi di cui al comma 1, lettera *b)* e *d)*, l'ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di vicinanza, utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra comuni della provincia, a partire dal comune indicato quale più gradito per l'assegnazione d'ufficio. Ove si renda necessario procedere alla nomina fuori dalla provincia, l'assegnazione alle sedi della regione viene disposta secondo l'ordine di vicinanza tra le province della regione, secondo le tabelle utilizzate per i trasferimenti del personale direttivo della scuola.

3. Relativamente alla fase di cui al comma 1, lettera *e)*, l'ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di vicinanza tra province utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola.

Art. 8.

Fasi territoriali di nomina - Commissari esterni

1. Le nomine dei commissari esterni sono effettuate secondo le sottoelencate fasi territoriali:

a) nel comune di abituale dimora e di servizio, nell'ordine di preferenza espresso;

b) nei comuni della provincia di abituale dimora e di servizio, nell'ordine di preferenza espressa:

c) d'ufficio, nel comune di abituale dimora o di servizio, ove non sia stato possibile procedere alla nomina in base alle preferenze espresse nelle precedenti fasi *a)* e *b)*;

d) d'ufficio, negli altri comuni della provincia di abituale dimora o di servizio, ove non sia stato possibile procedere alla nomina in base alle preferenze espresse nel corso delle fasi precedenti;

e) nei comuni di altra provincia, compresa nella regione cui la provincia di abituale dimora e di servizio appartiene, nell'ordine di preferenza espresso;

f) d'ufficio, nei comuni di altra provincia, compresa nella regione cui la provincia di abituale dimora o di servizio appartiene, ove non sia stato possibile procedere alla nomina in base alle preferenze espresse;

g) nelle sedi residue a livello nazionale.

2. Le nomine di cui al primo comma sono effettuate, altresì, secondo il seguente ordine:

a) alle fasi territoriali di cui alla lettera *a)* del primo comma partecipano esclusivamente i docenti con contratto a tempo indeterminato e i docenti di cui all'articolo 6, primo comma, lettera *d)*;

b) alle fasi territoriali di cui alle lettere *b)* e *c)*, partecipano, nell'ordine, i docenti con contratto a tempo indeterminato, i docenti di cui all'articolo 6, primo comma, lettera *d)*, e i docenti con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in possesso di abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto di esame;

c) alle fasi territoriali di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* del primo comma, partecipano, nell'ordine, i docenti con contratto a tempo indeterminato, i docenti di cui all'articolo 6, primo comma, lettera *d)*, i docenti con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, i docenti con contratto a tempo determinato non in possesso di abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto di esame;

d) alla fase territoriale di cui alla lettera *g)* del primo comma, partecipano, oltre alle categorie di docenti indicati nelle precedenti lettere del presente comma 2, in subordine, i docenti di cui all'articolo 6, primo comma, lettera *e)*, tenendo conto delle preferenze espresse da questi ultimi, prima di procedere alla nomina d'ufficio.

3. Relativamente alla fase di cui al comma 1, lettera *d)*, l'ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di vicinanza tra comuni della provincia, a partire dal comune indicato quale più gradito per l'assegnazione d'ufficio.

4. Relativamente alla fase di cui al comma 1, lettera *f)*, l'ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di vicinanza tra province, utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola, partendo dalla provincia limitrofa a

quella di dimora o di servizio e passando successivamente alle altre province della regione di appartenenza del comune di abituale dimora o di servizio.

5. Relativamente alla fase di cui al comma 1, lettera *g)*, l'ordine di assegnazione delle nomine d'ufficio è quello di cui alla tabella di vicinanza tra province utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola.

Art. 9.

Ordine di nomina in indirizzi particolari

1. Le commissioni che comprendono classi di istituti statali ove è in atto l'indirizzo di «Progetto di liceo classico europeo» sono costituite dal Presidente e da almeno due commissari esterni provenienti da istituzioni scolastiche nelle quali è in atto la medesima sperimentazione.

2. Le nomine dei Presidenti, nelle commissioni comprendenti classi che seguono l'indirizzo di «Progetto di liceo classico europeo», sono effettuate seguendo le sottoelencate fasi territoriali:

a) nei comuni della regione di abituale dimora e di servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso;

b) d'ufficio, ove non sia stato possibile procedere alla nomina in base alle preferenze, nei comuni della regione di abituale dimora o servizio;

c) al di fuori della regione di abituale dimora e servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso;

d) d'ufficio, su tutte le altre sedi.

3. Le nomine dei commissari esterni, nelle commissioni di cui al comma 1, sono effettuate secondo le seguenti fasi territoriali:

a) nei comuni di abituale dimora e di servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso;

b) d'ufficio, nei comuni di abituale dimora o di servizio, ove non sia stato possibile procedere alla nomina in base alle preferenze;

c) nei comuni delle province di abituale dimora e di servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso;

d) d'ufficio, nella provincia di abituale dimora o di servizio;

e) fuori della provincia di abituale dimora e di servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso;

f) d'ufficio, su tutte le altre sedi.

4. L'assegnazione degli aspiranti, anziché nelle commissioni di cui al comma 1, in commissioni di ordinamento e di altra sperimentazione avviene dopo l'effettuazione di tutte le fasi di nomina elencate nei commi 2 e 3.

5. Per le nomine nelle sezioni ad opzione internazionale francese e spagnola funzionanti presso istituti statali, con apposito provvedimento saranno date specifiche indicazioni sullo svolgimento degli esami in tali indirizzi.

Art. 10.

Preferenze a parità di condizioni

1. La preferenza nella nomina dei presidenti e dei commissari esterni, nell'ambito delle categorie di personale di cui agli articoli 5 e 6, a parità di situazione e nell'ambito di ciascuna fase territoriale di nomina, è determinata dall'anzianità di servizio di ruolo, compresa, per i capi di istituto, quella maturata nel precedente servizio di ruolo in qualità di docenti. A parità di tutte le condizioni la preferenza è determinata dall'anzianità anagrafica.

Art. 11.

Designazione dei commissari interni

1. I commissari interni sono designati dai competenti consigli di classe, in base ai criteri indicati nell'articolo 2, tra i docenti che insegnano nella classe materie non affidate ai commissari esterni, appartenenti al consiglio della classe collegata alla commissione cui sono assegnati i candidati.

Art. 12.

Impedimento ad espletare l'incarico

1. Non è consentito di rifiutare l'incarico o lasciarlo, anche se nominati in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio.

2. L'impedimento a espletare l'incarico deve essere comunicato immediatamente al provveditore agli studi della provincia in cui ha sede la commissione, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento.

3. La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve essere prodotta dai capi di istituto e dai docenti, rispettivamente, al provveditore agli studi della sede di servizio e al proprio capo d'istituto, entro tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso.

Art. 13.

Preclusioni alla nomina

1. I presidenti e i commissari esterni non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti nella scuola di servizio, nelle scuole del distretto scolastico della sede di servizio, nelle scuole ove abbiano prestato servizio negli ultimi due anni e nelle scuole ove abbiano prestato servizio in commissione d'esame nei due anni precedenti l'anno in corso.

Art. 14.

Docenti part-time

1. I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale sono tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi vengono corrisposti, per il periodo dell'effettiva parte-

cipazione agli esami, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa.

Art. 15.

Divieti di nomina

1. Non si dà luogo alla nomina del personale che si trovi in una delle seguenti posizioni:

a) qualsiasi tipo di assenza o di aspettativa, sempre che si preveda il rientro in servizio in epoca posteriore alla data di inizio degli esami;

b) collocamento fuori ruolo o utilizzazione in altri compiti, ai sensi dell'articolo 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola;

c) astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni e integrazioni;

d) aspettativa o distacco sindacale.

2. Parimenti, non si dà luogo alla nomina del personale destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura inflitte nell'anno scolastico in corso o in quello precedente ovvero che risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi comportanti incompatibilità con la nomina stessa o che si sia reso autore di comportamenti scorretti nel corso di precedenti esami, previamente contestato in sede disciplinare.

Art. 16.

Sostituzioni

1. I provveditori agli studi provvedono alla sostituzione dei componenti esterni impediti ad assolvere l'incarico, tenendo conto, ove possibile, dell'elenco dei non nominati distinto per sede di servizio e di abituale dimora trasmesso dal Ministero della pubblica istruzione a conclusione delle operazioni di nomina, e dei criteri di nomina di cui ai precedenti articoli.

2. Il capo d'istituto, al fine della sostituzione del commissario interno, valuta l'opportunità di designare un docente della stessa materia dello stesso corso o di altra classe di diverso corso o un docente di materia non affidata ai commissari esterni, della stessa classe o dello stesso corso e di altra classe di diverso corso del medesimo istituto, anche se svolge detta funzione in altra commissione.

3. Qualora ciò non si renda possibile, il capo d'istituto designa un docente compreso nelle graduatorie d'istituto della stessa materia del commissario da sostituire o, in mancanza, di materia non rappresentata.

Art. 17.

Regione e province autonome

1. Per la regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni del presente decreto in quanto compatibili con il disposto dell'articolo 21, comma 20-*bis*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'articolo 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

2. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano previste, rispettivamente, dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, e dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.

Art. 18.

Abrogazione

1. Il presente regolamento sostituisce il regolamento di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1999, n. 518.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 gennaio 2001

Il Ministro: DE MAURO

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 190

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 10 dicembre 1997, n. 425, reca: «Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore».

— Il testo dell'art. 205, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) è il seguente:

«Art. 205. — 1. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami stessi».

— Si riporta il testo degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 (Regolamento recante

disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425):

«Art. 9 *(Commissione d'esame).* — 1. La commissione d'esame è nominata dal Ministero della pubblica istruzione ed è composta da non più di otto membri, dei quali il 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto, più il presidente esterno; le materie affidate ai membri esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato a norma dell'art. 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. Ogni due commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna commissione, e, comunque, non superiore a quattro. È, in ogni caso, assicurata la nomina di commissari interni o esterni docenti delle discipline oggetto della prima e della seconda prova scritta.

3. Ad ogni singola commissione d'esame sono assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati. I candidati interni devono appartenere ad una sola classe. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata ad una commissione di istituto statale. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e il loro numero massimo non può superare il 50 per cento dei candidati interni. Nel caso in cui, per il numero di candidati esterni, non sia possibile rispettare il predetto criterio di ripartizione, possono essere costituite commissioni apposite con un numero maggiore di candidati esterni ovvero con soli candidati esterni.

4. Il presidente è nominato tra i capi di istituti di istruzione secondaria superiore statali tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati; tra i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore. I membri esterni sono nominati tra i docenti della scuola secondaria superiore. I membri interni sono designati dalle singole istituzioni scolastiche tra i docenti delle materie non affidate ai membri esterni, appartenenti al consiglio della classe collegata alla commissione cui sono assegnati i candidati ovvero tra i docenti che, sulla base dei regolamenti delle istituzioni scolastiche autonome, hanno partecipato allo scrutinio finale dei candidati interni. Nel caso di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, ai sensi del comma 3, ultimo periodo, i membri interni sono individuati tra i docenti anche di classi non terminali del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo.

5. I criteri e le modalità per le nomine dei componenti le commissioni d'esame e per la designazione dei membri interni da parte delle istituzioni scolastiche sono determinati dal Ministro della pubblica istruzione con il decreto di cui al comma 1.

6. I presidenti ed i membri esterni non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti nella propria scuola, in altre scuole del medesimo distretto o in scuole nelle quali abbiano prestato servizio negli ultimi due anni.

7. Il presidente vigila sui lavori delle commissioni e li coordina in tutte le fasi assicurando la sua presenza, ove necessario, anche in quelle in cui i commissari operano per aree disciplinari.

8. La partecipazione dei presidenti e dei commissari è compensata, nella misura stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il limite di spesa di cui all'art. 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come interpretato dall'art. 1, comma 80, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a tal fine, è innalzato di lire 33 miliardi. I compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento di missione, e sono differenziati in relazione alla funzione di presidente, di membro esterno o di membro interno e in relazione ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di abituale dimora a quella d'esame. Il compenso dei membri interni tiene conto anche dell'eventuale svolgimento della funzione in più commissioni».

«Art. 10 *(Sostituzione dei componenti delle commissioni d'esame).* — 1. La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame di Stato del presidente e dei membri rientra tra gli obblighi inerenti o svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo e docente della scuola.

2. Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.

3. La competenza a provvedere alle necessarie sostituzioni dei componenti delle commissioni d'esame è dei provveditori agli studi, che dispongono le sostituzioni medesime sulla base dei criteri di cui all'art. 9, comma 5.

4. Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame nei casi di assenze successive all'espletamento delle prove scritte.

5. La sostituzione dei membri interni viene disposta, su designazione del capo d'istituto, con altro docente che appartenga alla stessa classe, allo stesso corso, o nel caso che ciò non sia possibile per giustificato impedimento, ad altra classe del medesimo istituto, assicurando che non si tratti di docenti di discipline affidate ai membri esterni».

— Il decreto ministeriale 8 novembre 1999, n. 518, reca: «Regolamento recante le modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore».

— Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari):

«Art. 16 *(Norme finali).* — 1. Nella presente legge, nelle dizioni "ricercatori" o "ricercatori confermati" si intendono comprese anche quelle di "assistenti di ruolo ad esaurimento" e di "tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto decreto"; nella dizione "corsi di diploma" si intende compresa anche quella di "corsi delle scuole dirette a fini speciali" fino alla loro trasformazione o soppressione.

2. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di diploma universitario, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca, saranno attuate in conformità alle disposizioni che regolano le procedure inerenti al piano di sviluppo dell'università, nei limiti del finanziamento di parte corrente del piano stesso, previsto dall'art. 17, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 245, e tenuto conto altresì del concorso di ulteriori forme di finanziamento, quali i fondi derivanti da: convenzioni con enti pubblici, con particolare riferimento alle regioni nell'ambito delle competenze per la formazione professionale: convenzioni con soggetti privati; eventuali variazioni dei contributi degli iscritti; trasferimenti del fondo sociale europeo, nonché risparmi conseguiti con una più flessibile ed intensa utilizzazione dei docenti e con una utilizzazione finalizzata alle nuove esigenze dei posti di ruolo vacanti già previsti nella pianta organica alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nella prima applicazione della presente legge, le università che attivino un corso di diploma, oltre a dare inizio ai corsi del primo anno, provvedono ai riconoscimenti, ai sensi del comma 2 dell'art. 2, di esami sostenuti in un corso di laurea per studenti aspiranti al diploma; qualora ciò risulti necessario per consentire il conseguimento del titolo, le università possono altresì attivare anche insegnamenti previsti per gli ulteriori anni del corso.

4. Le disposizioni degli statuti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono scuole che rilasciano titoli aventi valore di laurea, ovvero scuole che nella loro unitaria costituzione sono articolate in più corsi, anche autonomi, di diverso livello di studi per il conseguimento di distinti titoli finali, possono essere confermate dalle università con atto ricognitivo adottato dagli organi competenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, da comunicare al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; restano ferme le disposizioni concernenti gli istituti superiori ad ordinamento speciale.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 11, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole):

«11. Il secondo periodo del primo comma dell'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come da ultimo sostituito dall'art. 12, comma 5 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è abrogato. All'art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai commi 1, 3, 4 e 6, nonché al primo periodo del primo comma del citato art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, la parola "confermati" è soppressa».

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza dei Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

«4. I regolamenti di cui al comma 1 e i regolamenti ministeriali e interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 5:

— Per l'argomento della legge 14 gennaio 1999, n. 4, e della legge 19 novembre 1990, n. 341, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 15:

— Il testo dell'art. 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola è il seguente:

«Art. 23 *(Assenze per malattia).* — 1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.

2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di diciotto mesi in casi particolarmente gravosi.

3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza cui al comma 2 l'amministrazione procede su richiesta del dipendente all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite della unità sanitaria locale competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2 oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione può provvedere, salvo particolari esigenze, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.

5. Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Ministero della pubblica istruzione sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale. Il personale ATA dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza viene utilizzato dall'amministrazione scolastica in mansioni parziali del profilo di appartenenza o in altro profilo, comunque coerenti.

6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo non interpongono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonché da quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162, e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Le modalità applicative saranno regolamentate dal successivo accordo di cui all'art. 79.

8. Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia è il seguente:

a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza.

Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero, al dipendente compete l'eventuale trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo, come determinato ai sensi dell'art. 63, comma 1, lettere *e), f);*

b) 90% della retribuzione di cui alla lettera *a)* per i successivi tre mesi di assenza;

c) 50% della retribuzione di cui alla lettera *a)* per gli ulteriori sei mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.

9. L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto scolastico in cui il dipendente presta servizio, o, dai direttori didattici e dai presidi, al provveditore agli studi, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel casso di eventuale prosecuzione di assenza.

10. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza o eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

11. L'istituzione scolastica o l'amministrazione di appartenenza dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge fin dal primo giorno di assenza attraverso la competente unità sanitaria locale.

12. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all'amministrazione deve darne preventiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.

13. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicando all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 17 alle ore 19.

14. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.

15. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce orarie di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, che devono essere, a richiesta documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.

16. Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile — qualora comprensivo anche della normale retribuzione — è versato dal dipendente all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 10, lettere *a), b)* e *c),* compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'azienda o ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.

17. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del contratto, dalla quale decorre il triennio previsto dal comma 1. Alle assenze per malattia in corso alla predetta data si applica la normativa vigente al momento dell'insorgenza della malattia per quanto attiene alle modalità di retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ove più favorevole».

— La legge 30 dicembre 1971, n. 1204, reca: «Tutela delle lavoratrici madri».

Note all'art. 17:

— Si riporta il testo dell'art. 21, comma 20-*bis,* della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«20-*bis.* Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti, nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. È abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425».

— La legge 16 giugno 1998, n. 191 reca: «Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento):

«Art. 8. — 1. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione.

2. La provincia è delegata a nominare i presidenti e i membri delle commissioni degli esami di Stato delle scuole di ogni ordine e grado.

3. In relazione al particolare ordinamento stabilito ai sensi dell'art. 7, le materie su cui vertono gli esami di maturità e le relative prove sono determinate annualmenmte dal Ministro della pubblica istruzione su proposta della provincia».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano):

«Art. 11. — 1. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione.

2. I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame di Stato delle scuole di ogni ordine e grado devono essere di norma della stessa lingua materna degli alunni, ad eccezione degli insegnanti di seconda lingua.

3. I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame di Stato nelle scuole di ogni ordine e grado delle località ladine devono avere adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

4. La provincia è delegata a nominare i presidenti e i membri delle commissioni di cui ai commi 2 e 3.

5. In relazione al particolare ordinamento scolastico stabilito ai sensi dell'art. 9, le materie su cui vertono gli esami di maturità e le relative prove sono annualmente determinate dal Ministro della pubblica istruzione su proposta della provincia».

Nota all'art. 18:

— Il decreto ministeriale 8 novembre 1999, n. 518, abrogato dal presente regolamento, recava: «Regolamento recante le modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai membri esterni e i criteri e le modalità di nomina e designazione dei componenti delle commissioni degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore».

01G0158

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 5 febbraio 2001.

Legge n. 537/1993 *ex lege* 24 marzo 1989, n. 122 (Interventi in materia di parcheggi). Impegno della somma di lire 52.490.815.000 a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano per l'esercizio 2001. Cap. 9110.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1978, n. 281, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge n. 158/1990, con il quale, viene stabilito che, a decorrere dell'anno 1991, il sopracitato fondo è costituito da una quota fissa, pari a quella assegnata per l'esercizio 1990, e da una quota variabile determinata con legge finanziaria comprendente gli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore;

Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122, recante norme in materia di parcheggi in particolare gli articoli 3 e 6 che disciplinano gli interventi, rispettivamente, per la generalità dei comuni e quelli ad alta tensione di traffico;

Visto l'art. 12, comma 1, della legge n. 537/1993 - recante interventi correttivi di finanza pubblica - il quale stabilisce, fra l'altro, che gli interventi in materia di parcheggi, *ex lege* 24 marzo 1989, n. 122, s'intendono di competenza regionale ed i relativi finanziamenti confluiscono, dal 1° gennaio 1994, previa riduzione del 15 per cento, nella richiamata quota variabile, di cui all'art. 3, comma 1 della legge n. 158/1990;

Visto, inoltre, l'art. 12, comma 3, della legge n. 537/1993, con il quale viene stabilito che la Conferenza Stato-regione indica i criteri di riparto degli stanziamenti confluiti nel fondo regionale di sviluppo;

Vista la legge di bilancio n. 389 del 23 dicembre 2000, per il 2001;

Visti i criteri direttivi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano emanati nella seduta del 24 novembre 1994, in particolare le allegate tabelle 1) e 3), rispettivamente, relative alle quote da devolvere per le finalità di cui agli articoli 3 e 6 dell'*ex lege* n. 122/1989;

Visto, in particolare, il punto 5) dei sopracitati criteri direttivi il quale stabilisce che le delibere di approvazione dei programmi regionali costituiscono titolo necessario per il trasferimento delle somme da ammettere a contributo entro il residuo limite di stanziamento di competenza;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge n. 549/1995 - recante misure di razionalizzazione della finanza pub-

blica - il quale stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 1996 cessano i finanziamenti in favore delle regioni a statuto ordinario, previsti dalle disposizioni di cui alla tabella *B* allegata alla legge, fra i quali quelli previsti dall'art. 12, legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni (confluenze);

Vista la nota n. 200/556/1.9.30 del 16 febbraio 1995, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si comunica il venir meno del congelamento delle quote spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto di dover provvedere all'impegno dell'intero stanziamento a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, ed autorizzare il trasferimento delle quote ammesse a contributo indicate nelle sopracitate tabelle 1) e 3) dei criteri direttivi, tenuto conto delle delibere regionali, di rimodulazione dei programmi a completamento delle annualità;

Visti gli articoli 5, comma 3, della legge n. 386/1989 e l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 263/1992, i quali stabiliscono che per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle province autonome di Trento e Bolzano a valere su leggi di settore «si prescinde da qualunque adempimento previsto» dalle leggi stesse, anche se le disposizioni non sono espressamente richiamate, pertanto si autorizza il trasferimento delle intere quote spettanti;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 52.490.815.000, relativa allo stanziamento 2001, è impegnata a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità esposte in premessa, secondo le quote a fianco di ciascuna di seguito indicate:

(importi in lire)

Regioni	Spettanze art. 3	Spettanze art. 6	Totale
Valle d'Aosta	804.610.000	—	804.610.000
Provincia autonoma di Trento	1.490.900.000	—	1.490.900.000
Friuli Venezia-Giulia	3.184.610.000	2.975.000.000	6.159.610.000
Sicilia	8.545.305.000	24.480.000.000	33.025.305.000
Sardegna	3.570.000.000	5.780.000.000	9.350.000.000
Provincia autonoma di Bolzano	1.660.390.000	—	1.660.390.000
TOTALE . . .	19.255.815.000	33.235.000.000	52.490.815.000

Art. 2.

Relativamente agli impegni di cui al precente art. 1 è autorizzato il versamento a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano delle quote a fianco di ciascuna di seguito indicate:

(importi in lire)

Regioni	Spettanze art. 3	Spettanze art. 6	Totale
Valle d'Aosta	804.610.000	—	804.610.000
Provincia autonoma di Trento	1.490.900.000	—	1.490.900.000
Friuli Venezia-Giulia	3.184.610.000	2.975.000.000	6.159.610.000
Sicilia	8.350.611.900	20.267.100.000	28.617.711.900
Sardegna	2.129.200.000	2.733.900.000	4.863.100.000
Provincia autonoma di Bolzano	1.660.390.000	—	1.660.390.000
TOTALE . . .	17.620.321.900	25.976.000.000	43.596.321.900

Art. 3.

L'onere, relativo agli impegni assunti con l'art. 1 ed alle autorizzazioni al versamento di cui all'art. 2 del presente decreto, graverà sul cap. 9110 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio 2001.

Il presente decreto sarà trasmesso all'ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2001

Il direttore generale: BITETTI

01A3556

DECRETO 13 marzo 2001.

Contingente, corso legale e modalità di cessione delle monete d'oro da L. 100.000, celebrative del 700° anniversario del Primo Giubileo del 1300.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 628312 del 2 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2001, con il quale si autorizza l'emissione di monete d'oro da L. 100.000 celebrative del 700° anniversario del Primo Giubileo del 1300;

Ritenuto di dover stabilire il contingente, il corso legale e disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente, in valore nominale, delle monete d'oro da L. 100.000, celebrative del 700° anniversario del Primo Giubileo del 1300, di cui al decreto ministeriale n. 628312 del 2 gennaio 2001, indicato nelle premesse, è determinato in L. 600.000.000 pari a n. 6.000 pezzi.

Art. 2.

Le monete d'oro da L. 100.000 di cui all'articolo precedente hanno corso legale dal 15 marzo 2001.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri, possono acquistare il 60% del contingente delle monete d'oro da L. 100.000, celebrative del 700° anniversario del Primo Giubileo del 1300, direttamente presso la Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, via Principe Umberto, 4, Roma, entro il 31 maggio 2001 al prezzo unitario di:

a) da 1 a 100 pezzi: L. 750.000 pari a € 387,34;

b) oltre 100 pezzi acquistati in unica soluzione: L. 720.000 pari a € 371,85;

gli sconti vanno intesi per l'intero quantitativo acquistato.

Il restante 40% potrà essere acquistato alle condizioni suddette sia tramite versamento sul conto corrente postale n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato «Emissione numismatica», piazza G. Verdi, 10, Roma, sia tramite versamento sul conto corrente bancario n. 11000/49 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato presso la Banca Popolare di Sondrio, coordinate: ABI 05696, CAB 03200 (dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22), agenzia Roma 11, via Carlo Alberto, 6/A, Roma.

La cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per consentirne la vendita diretta.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà inviato all'ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2001

p. *Il direttore generale:* ZODDA

01A3677

DECRETO 13 marzo 2001.

Contingente, corso legale e modalità di cessione delle monete d'oro da L. 50.000, celebrative del 500° anniversario della nascita di Benvenuto Cellini.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto ministeriale n. 628311 del 2 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2001, con il quale si autorizza l'emissione di monete d'oro da L. 50.000 celebrative del 500° anniversario della nascita di Benvenuto Cellini;

Ritenuto di dover stabilire il contingente, il corso legale e disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente, in valore nominale, delle monete d'oro da L. 50.000, celebrative del 500° anniversario della

nascita di Benvenuto Cellini, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale n. 628311 del 2 gennaio 2001, indicato nelle premesse, è determinato in L. 300.000.000 pari a n. 6.000 pezzi.

Art. 2.

Le monete d'oro da L. 50.000 di cui all'articolo precedente hanno corso legale dal 15 marzo 2001.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri, possono acquistare il 60% del contingente delle monete d'oro da L. 50.000, celebrative del 500° anniversario della nascita di Benvenuto Cellini, direttamente presso la Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, via Principe Umberto, 4, Roma, entro il 31 maggio 2001 al prezzo unitario di:

a) da 1 a 100 pezzi: L. 375.000 pari a € 193,67;

b) oltre 100 pezzi acquistati in unica soluzione: L. 360.000 pari a € 185,92;

gli sconti vanno intesi per l'intero quantitativo acquistato.

Il restante 40% potrà essere acquistato alle condizioni suddette sia tramite versamento sul conto corrente postale n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato «Emissione numismatica», piazza G. Verdi, 10, Roma, sia tramite versamento sul conto corrente bancario n. 11000/49 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato presso la Banca Popolare di Sondrio, coordinate: ABI 05696, CAB 03200 (dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22), agenzia Roma 11, via Carlo Alberto, 6/A, Roma.

La cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per consentirne la vendita diretta.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà inviato all'ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2001

p. *Il direttore generale:* ZODDA

01A3678

DECRETO 26 marzo 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° febbraio 2001 e scadenza 1° agosto 2011, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il comma 4, dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 marzo 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 74.000 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto in data 20 febbraio 2001, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° febbraio 2001 e scadenza 1° agosto 2011;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1º febbraio 2001 e scadenza 1º agosto 2011, fino all'importo massimo di nominali 2.750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 20 febbraio 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 20 febbraio 2001.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 15 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 luglio 1998, a partire dalla data di regolamento della presente emissione, possono essere sottoposte alla Banca d'Italia le richieste di separazione delle «componenti cedolari» dal «mantello» del titolo (operazioni di «coupon stripping»). L'importo minimo delle predette richieste sarà pari a 1.000 euro. L'importo unitario delle singole componenti separate sarà pari a un centesimo di euro. L'ammontare complessivo massimo dei buoni che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. l, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 20 febbraio 2001, entro le ore 11 del giorno 29 marzo 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 20 febbraio 2001. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. l del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 20 febbraio 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 30 marzo 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 aprile 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessanta giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 aprile 2001.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2001 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2011, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2001

Il Ministro: VISCO

01A3864

DECRETO 26 marzo 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 15 febbraio 2001 e scadenza 15 febbraio 2004, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 marzo 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 74.000 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 9 e 20 febbraio, 9 marzo 2001, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 15 febbraio 2001 e scadenza 15 febbraio 2004;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 15 febbraio 2001 e scadenza 15 febbraio 2004, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 9 febbraio 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 9 febbraio 2001.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 9 febbraio 2001, entro le ore 11 del giorno 29 marzo 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 9 febbraio 2001. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli arti-

coli 11 e 12 del citato decreto del 9 febbraio 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 30 marzo 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 aprile 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per quarantasei giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 aprile 2001.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2001 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2001

Il Ministro: VISCO

01A3865

DECRETO 26 marzo 2001.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 30 marzo 2001 e scadenza 31 marzo 2003; prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il comma 4 dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 marzo 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 74.000 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei Titoli di Stato;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24»);

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 30 marzo 2001 e scadenza 31 marzo 2003, fino all'importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Al termine della procedura di assegnazione è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma del presente articolo, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, gli importi sottoscritti dei certificati sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a. — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse — il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 31 marzo 2003, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 16 del presente decreto.

La determinazione della quota dello scarto di emissione sarà effettuata in conformità a quanto disposto dall'art. 13, primo comma, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, citato in premessa.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali pre-

via autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16 comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*, del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,20 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare nessun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2987 (unità revisionale di base 3.1.5.6) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare dell'importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto devono pervenire entro le ore 11 del giorno 27 marzo 2001, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui all'art. 5 del presente decreto.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente art. 8, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta,

si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto *pro-quota* dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui al precedente art. 11, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 28 marzo 2001.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del presente decreto e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 14.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 marzo 2001, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

In applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo n. 213 del 1998, il 30 marzo 2001 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1) art. 8.

Art. 16.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e

la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei certificati è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2003, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2001

Il Ministro: VISCO

01A3867

DECRETO 26 marzo 2001.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° aprile 2001 e scadenza 1° aprile 2008, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 marzo 2001, ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 74.000 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° aprile 2001 e scadenza 1° aprile 2008;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° aprile 2001 e scadenza 1° aprile 2008, fino all'importo massimo di 3.000 milioni di euro.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo ai certificati di credito di cui al precedente art. l, verrà determinato aggiungendo 15 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei Buoni ordinari del tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5 centesimi più vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di marzo per la semestralità dal 1° aprile al 1° ottobre successivo e alla fine del mese di settembre per la semestralità dal 1° ottobre al 1° aprile successivo.

Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi è pari alla differenza fra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il

prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 180 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

– in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se *pro quota*;

– in caso di asta competitiva, alla media dei prezzi d'asta delle offerte risultate aggiudicatarie, ponderata per le relative quantità.

Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralità verrà determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base trecentosessanta giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento.

Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verrà determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile.

Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di BOT, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralità sarà pari al tasso Euribor a sei mesi, rilevato, con le modalità indicate nel primo comma del decreto ministeriale 23 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.302 del 29 dicembre 1998, il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della semestralità.

Il tasso d'interesse semestrale lordo verrà reso noto con comunicato stampa e verrà accertato con apposito decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito del Tesoro di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i certificati sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000, tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.A., in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse, il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° aprile e al 1° ottobre di ogni anno. La prima semestralità è pagabile il 1° ottobre 2001 e l'ultima il 1° aprile 2008.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando il valore in euro degli interessi, così come determinato al comma precedente, per il tasso di conversione irrevocabile lira/euro, arrotondando, ove necessario, il risultato ottenuto alle cinque lire più vicine.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° aprile 2008, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, di cui all'art. 18.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso;

in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art.1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. l, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*, del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma l, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati del Tesoro di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,30 %.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2987 (unità revisionale di base 3.1.5.6) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione

Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire entro le ore 11 del giorno 29 marzo 2001, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 12.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto *pro-quota* dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 14.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 30 marzo 2001.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 10 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 16.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 aprile 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per un giorno.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 17.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il 2 aprile 2001, la Banca d'Italia, provvederà a versare presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, unitamente al rateo di interesse semestrale lordo, dovuto allo Stato, per un giorno.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo al dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 18.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi certificati è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 8.

Art. 19.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2001, faranno carico al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2008, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2001

Il Ministro: VISCO

01A3866

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 19 febbraio 2001.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Santa Croce» in comune di Canistro.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 25 maggio 1992 con la quale la società sorgente Santa Croce S.p.a. con sede in Canistro (L'Aquila), ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Santa Croce» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Canistro (L'Aquila);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del consiglio superiore di Sanità espresso nella seduta del 20 dicembre 2000, favorevole all'utilizzazione dell'acqua minerale Santa Croce e non favorevole a riportare in etichetta le indicazioni «può avere effetti diuretici e facilitare l'eliminazione urinaria dell'acido urico» in quanto: «la relazione clinica presentata non risponde alla circolare n. 80 dell'8 novembre 1980 e nelle, conclusioni della relazione farmacologica il relatore stesso richiede approfondimenti di studio farmacologico»;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Santa Croce» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Canistro (L'Aquila).

Art. 2.

Sulle etichette non può essere riportata alcuna delle indicazioni previste dall'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 19 febbraio 2001

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

01A3603

DECRETO 22 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Todea Ana Mihaiela del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Todea Ana Mihaiela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent Medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1992 presso la scuola post-liceale sanitaria di Cluj-Napoca (Romania) della sig.ra Todea Ana Mihaiela nata a Belis (Romania) il giorno 21 novembre 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Todea Ana Mihaiela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2001

Il direttore del dipartimento: D'ARI

01A3600

DECRETO 22 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Silivestru Iuliana Adina del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Silivestru Iuliana Adina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1994 presso la scuola statale sanitaria «Dr.I.C. Cantacuzino» di Bucarest (Romania) della sig.ra Silivestru Iuliana Adina nata a Bucarest (Romania) il giorno 2 luglio 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Silivestru Iuliana Adina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2001

Il direttore del dipartimento: D'ARI

01A3601

DECRETO 22 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Toadere Monica Gabriela del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Toadere Monica Gabriela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1995 presso la scuola post-liceale sanitaria di Cluj-Napoca (Romania) della sig.ra Toadere Monica Gabriela nata a Calatele (Romania) il giorno 20 luglio 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Toadere Monica Gabriela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2001

Il direttore del dipartimento: D'ARI

01A3602

DECRETO 22 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Talpos Monica del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Talpos Monica ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394, del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1992 presso la scuola post-liceale sanitaria di Cluj-Napoca (Romania) della sig.ra Alpos Monica nata a CIuj-Napoca (Romania) il giorno 4 ottobre 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Talpos Monica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale terntorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2001

Il direttore del dipartimento: D'ARI

01A3598

DECRETO 22 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Tirlie Mirela Silvia del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tirlie Mirela Silvia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Asistent Medical Generalist conseguito nell'anno 1996 presso la scuola post-liceale sanitaria «C. Davila» di Bucarest (Romania) della Sig.ra Tirlie Mirela Silvia nata a Bucarest (Romania) il giorno 22 giugno 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Tirlie Mirela Silvia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2001

Il direttore del dipartimento: D'ARI

01A3599

ORDINANZA 30 marzo 2001.

Misure sanitarie ed ambientali urgenti in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili relative alla gestione, al recupero energetico ed all'incenerimento del materiale specifico a rischio e dei materiali ad alto e basso rischio.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 32 della legge 28 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità 15 giugno 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 171 del 24 luglio 1998;

Viste le decisioni n. 2000/418/CE della commissione europea e la n. 2000/766/CE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 novembre 2000, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità 13 novembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 271 del 20 novembre 2000;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente del 3 gennaio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2001;

Visto il decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1, come convertito in legge 9 marzo 2001, n. 49 recante: «Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 marzo 2001, ed in particolare l'art. 1;

Considerato necessario ed urgente adottare specifiche misure atte a fronteggiare la situazione di rischio sanitario ed ambientale, relativa alla gestione del materiale specifico a rischio e dei materiali ad alto e basso rischio destinati allo smaltimento o al recupero energetico, venutasi a determinare a seguito dell'emergenza derivante dalle encefalopatie spongiformi trasmissibili;

Considerato che in questa prima fase di emergenza, attesa l'esigenza di non rallentare le iniziative urgenti assunte, le disposizioni sanitarie vigenti in materia di controllo delle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e pretrattamento del materiale specifico a rischio e dei materiali ad alto e basso rischio destinati allo smaltimento ed al recupero appaiono idonee a garantire un adeguato controllo anche ai fini della tutela ambientale;

Ordina:

Art. 1.

Raccolta, trasporto, stoccaggio e pretrattamento

1. Alle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e pretrattamento del materiale specifico a rischio, disciplinate dal decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000 e successive modificazioni, alle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e trasformazione dei materiali ad alto e basso rischio, disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, nonché alle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e trasformazione degli altri materiali tal quali e prodotti derivati, destinati alla distruzione ai sensi del decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1, come convertito in legge 9 marzo 2001, n. 49, non si applicano, fino al 31 dicembre 2001, le disposizioni previste, di cui agli articoli 11, 12, 15, 27, 28 e 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 2.

Recupero energetico in procedura semplificata

1. Le proteine animali ed i grassi fusi ottenuti da materiale specifico a rischio, e da materiali ad alto e a basso rischio presso gli impianti autorizzati, rispettivamente, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000 e degli articoli 3, comma 2, e 5, comma 1, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, possono essere oggetto di attività di recupero

energetico, ai sensi degli articoli 21 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997, a condizione che siano rispettati i requisiti, le modalità di esercizio e le prescrizioni riportate nell'allegato 1 alla presente ordinanza di cui costituisce parte integrante.

2. Sono fatte salve le comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Ministro della sanità 13 novembre 2000, qualora l'attività sia effettuata nel rispetto dell'allegato 1.

3. Per il soggetto che intenda effettuare le attività di recupero energetico di cui al comma 1, il termine previsto, per la comunicazione alla Provincia dell'inizio dell'attività, dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è ridotto a trenta giorni, ferma restando l'anticipata espressione favorevole da parte della provincia competente.

4. La comunicazione di cui all'art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997, è inviata anche alla AUSL territorialmente competente.

5. Nella documentazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148 ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 aprile 1997, nella parte relativa alla individuazione e classificazione del materiale va riportata la seguente dicitura: «Materiali e prodotti derivati emergenza BSE».

Art. 3.

Incenerimento

1. Gli impianti di incenerimento già autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 22/1997, smaltiscono i materiali di cui al decreto legge n. 1/2001, come convertito in legge n. 49/2001, conformandosi alle seguenti ulteriori prescrizioni:

a) lo stoccaggio del materiale tal quale presso l'impianto di incenerimento rispetti le prescrizioni dell'autorità sanitaria competente per territorio secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000 e successive modificazioni;

b) per lo stoccaggio dei prodotti derivati venga inviata apposita nota informativa alla AUSL di competenza;

c) siano rispettati i valori limite di emissione prescritti dalle autorizzazioni vigenti. Fino al 31 dicembre 2001, per li ossidi di azoto si applica unicamente il valore limite medio orario o semiorario;

d) nella documentazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148 ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 aprile 1997, nella parte relativa alla individuazione e classificazione del materiale va riportata la seguente dicitura: «Materiali e prodotti derivati emergenza BSE».

2. Per quanto concerne la realizzazione di nuovi inceneritori, per lo smaltimento del materiale tal quale, all'interno degli stabilimenti di macellazione i termini previsti dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997, sino al 31 dicembre 2001, sono ridotti rispettivamente a complessivi sessanta e trenta giorni ferma restando l'anticipata espressione di provvedimento favorevole da parte della regione competente. Tale autorizzazione è strettamente vincolata al materiale di cui al presente comma e non può essere ampliata all'incenerimento di altre tipologie di rifiuti.

Art. 4.

Tutela della salute e sicurezza del lavoro

1. Alle attività aventi ad oggetto i materiali disciplinati dalla presente ordinanza si applicano le norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto delle raccomandazioni tecniche di cui all'allegato 2 alla presente ordinanza di cui costituisce parte integrante.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza sostituisce l'ordinanza del Ministro della sanità 13 novembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 271 del 20 novembre 2000 e l'ordinanza del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente del 3 gennaio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2001.

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2001

Il Ministro della sanità
VERONESI

Il Ministro dell'ambiente
BORDON

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
LETTA

ALLEGATO 1

NORME TECNICHE PER IL RECUPERO ENERGETICO DEI PRODOTTI DERIVATI DALLA TRASFORMAZIONE DI MATERIALE SPECIFICO A RISCHIO, DI MATERIALI AD ALTO E BASSO RISCHIO.

1. Tipologia: proteine animali e grassi trasformati da materiale specifico e ad alto rischio; proteine animali e grassi trasformati ed ottenuti da materiali a basso rischio; alimenti zootecnici contenenti frazioni dei materiali predetti.

1.1 Provenienza: impianti di pretrattamento del materiale specifico a rischio di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000; impianti di trasformazione dei materiali ad alto e basso rischio di cui all'art. 3, comma 2, ed all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 508/1992; partite di alimenti zootecnici contenenti frazioni dei materiali predetti.

1.2 Caratteristiche:

a) farina proteica animale e/o alimenti zootecnici aventi le seguenti caratteristiche:

P.C.I. sul tal quale 12.000 kJ/kg min;

umidità 10% max;

ceneri sul secco 40% max.

b) grasso animale avente le seguenti caratteristiche:

P.C.I. sul tal quale 30.000 kJ/kg min;

umidità 2% max;

ceneri sul secco 2% max.

I parametri di cui ai punti *a)* e *b)* devono essere documentati dal produttore in aggiunta alla documentazione sanitaria prevista dalla vigente normativa.

1.3 Attività di recupero: il recupero energetico, comprendente la relativa messa in riserva presso l'impianto, può essere effettuato in impianti dedicati, nonché in impianti industriali di potenza nominale non inferiore a 20 MW_t. Il limite di potenzialità non si applica nel caso che il recupero energetico del grasso animale avvenga nell'impianto di trasformazione stesso.

Nel caso di impiego simultaneo in impianti industriali con combustibili autorizzati, il calore prodotto dai rifiuti non deve eccedere il 60% del calore totale prodotto dell'impianto in qualsiasi fase di funzionamento.

Durante tutte le fasi dell'attività devono essere evitati il contatto diretto e la manipolazione dei rifiuti di cui al punto1.2 nonché qualsiasi forma di dispersione ambientale degli stessi.

1.3.1 Caratteristiche degli impianti.

Gli impianti dovranno essere provvisti di:

a) bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non richiesto nei forni industriali);

b) alimentazione automatica dei rifiuti di cui al punto 1.2;

c) regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento (non richiesto nei forni industriali);

d) controllo in continuo nell'effluente gassoso di:

polveri totali;

sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale (COT);

acido cloridrico (HCl);

biossido di zolfo (SO_2);

monossido di carbonio;

ossidi di azoto (espressi come NO2);

ossigeno;

temperatura.

I dati di monitoraggio delle emissioni devono essere acquisiti, elaborati ed archiviati secondo le modalità definite dal decreto del Ministro dell'ambiente 21 dicembre 1995.

Gli impianti attualmente non forniti di apparecchiature per tale controllo in continuo provvedono all'adeguamento entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

In detti impianti durante il periodo di adeguamento i controlli previsti dal decreto ministeriale 12 luglio 1990, e sue modificazioni ed integrazioni sono effettuati con cadenza trimestrale per i seguenti inquinanti:

polveri totali;

sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale (COT);

acido cloridrico (HCl);

biossido di zolfo (SO_2);

monossido di carbonio;

ossido di azoto (espressi come NO2).

1.3.2 Limiti alle emissioni

1.3.2.1 Impianti dedicati:

Le emissioni da impianti dedicati devono rispettare i valori limite di seguito riportati, riferiti a fumi anidri alle condizioni normali (273 °K e 101,3 kPa) e ad un tenore di ossigeno nei fumi dell'11% in volume:

I valori limite di emissione sono rispettati se:

tutti i valori medi giornalieri non superano i valori limite di emissione stabiliti alla successiva lettera *a)*;

tutti i valori medi semiorari non superano i valori limite di emissione di cui alla lettera *b).*

tutti i valori medi rilevati nei periodi di campionamento di cui alle lettere *c)* e *d),* effettuati con cadenza almeno semestrale, non superano i corrispondenti valori limite di emissione.

a) valori medi giornalieri:

1) polveri totali 10 mg/m^3;

2) sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (COT) 10 mg/m^3;

3) acido cloridrico (HCL) 10 mg/m^3;

4) biossido di zolfo (SO2) 50 mg/m^3;

5) monossido di carbonio 100 mg/m^3;

6) ossidi di azoto (espressi come NO_2) 200 mg/m^3 (*)

(*) Fino al 31 dicembre 2001, per gli ossidi di azoto si applica unicamente il valore limite medio semiorario di cui alla lettera *b).*

b) valori semiorari:

1) polveri totali 30 mg/m^3;

2) sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (COT) 20 mg/m^3;

3) acido cloridrico (HCL) 60 mg/m^3;

4) biossido di zolfo (SO2) 200 mg/m^3;

5) ossidi di azoto (espressi come NO_2) 400 mg/m^3.

c) valori medi durante il periodo di campionamento di 1 ora:

1) cadmio e i suoi composti, espressi come admio (Cd) e tallio e i suoi composti, espressi come tallio (Tl) 0,05 mg/m^3 totali.

2) mercurio e i suoi composti, espressi come mercurio (Hg) 0,05 mg/m^3;

3) antimonio e suoi composti, espressi come antimonio (Sb);

arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As);

piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb);

cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr);

cobalto e suoi composti, espressi come cobalto (Co);

rame e suoi composti, espressi come rame (Cu);

manganese e suoi composti, espressi come manganese (Mn);

nichel e suoi composti, espressi come nichel (Ni);

vanadio e suoi composti, espressi come vanadio (V);

stagno e suoi composti, espressi come stagno (Sn) 0,5 mg/m^3 totali.

Tali valori medi comprendono anche le emissioni dei metalli e loro composti presenti sotto forma di gas e vapori.

d) valori medi in un periodo di campionamento di 8 ore.

1) diossine e furani (PCDD +PCDF) 0,1 ng/m^3;

2) idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 0,01 mg/m^3;

Il valore limite di emissione di diossine e furani si riferisce alla concentrazione totale (TE, tossica equivalente) di diossine e furani, calcolata moltiplicando le concentrazioni di massa delle seguenti diossine e furani per i rispettivi fattori di equivalenza, prima di eseguire la somma:

2,3,7,8 - tetracloro dibenzodiossina (TCDD) 1;

1,2,3,7,8 - pentacloro dibenzodiossina (PeCDD) 0,5;

1,2,3,4,7,8 - esacloro dibenzodiossina (HxCDD) 0,1;

1,2,3,6,7,8 - esacloro dibenzodiossina (HxCDD) 0,1;

1,2,3,7,8,9 - esacloro dibenzodiossina (HxCDD) 0,1;

1,2,3,4,6,7,8 - heptacloro dibenzodiossina (HpCDD) 0,01;

- octacloro dibenzodiossina (OCDD) 0,001;

2,3,7,8 - tetracloro dibenzofurano (TCDF) 0,1;

2,3,4,7,8 - pentacloro dibenzofurano (PeCDF) 0,5;

1,2,3,7,8 - pentacloro dibenzofurano (PeCDF) 0,05;

1,2,3,4,7,8 - esacloro dibenzofurano (HxCDF) 0,1;

1,2,3,6,7,8 - esacloro dibenzofurano (HxCDF) 0,1;

1,2,3,7,8,9 - esacloro dibenzofurano (HxCDF) 0,1;

2,3,4,6,7,8 - esacloro dibenzofurano (HxCDF) 0,1;

1,2,3,4,6,7,8 - heptacloro dibenzofurano (HpCDF) 0,01;

1,2,3,4,7,8,9 - heptacloro dibenzofurano (HpCDF) 0,01;

- octacloro dibenzofurano (OCDF) 0,001.

Il valore limite di emissione degli idrocarburi policiclici aromatici si riferisce alla somma dei seguenti idrocarburi policiclici aromatici:

benz[a]antracene;

dibenz[a,h]antracene;

benzo[b]fluorantene;

benzo[j]fluorantene;

benzo[k]fluorantene;

benzo[a]pirene;

dibenzo[a,e]pirene;

dibenzo[a,h]pirene;

dibenzo[a,i]pirene;

dibenzo[a,l]pirene;

indeno[1,2,3-cd]pirene.

1.3.2.2 Impianti industriali.

Le emissioni da impianti industriali che impiegano i rifiuti di cui al punto 1.2 unitamente a combustibili autorizzati devono rispettare, per ciascun inquinante di cui al punto 1.3.2.1, lettere *a), c),* e *d),* il valore limite di emissione calcolato applicando la seguente formula (di miscelazione):

$$C = \frac{V\ rifiuti \times C\ rifiuti + V\ processo \times C\ processo}{V\ rifiuti + V\ processo}$$

in cui:

V rifiuti: volume dei gas di scarico provenienti dalla combustione dei soli rifiuti, in quantità corrispondente alla massima prevista in comunicazione, determinato sulla base dei rifiuti che hanno il più basso potere calorifico e normalizzato sulla base del tenore di ossigeno previsto dalla normativa vigente. Qualora il calore liberato dalla combustione dei rifiuti sia inferiore al 10% del calore totale liberato nell'impianto, V rifiuti deve essere calcolato in base al quantitativo (fittizio) di rifiuti che libererebbe un calore pari al 10% di detto calore totale.

C rifiuti: valore limite di emissione stabilito al punto 1.3.2.1, lettere *a, c)* e *d).*

V processo: volume dei gas di scarico provenienti dal processo dell'impianto, inclusa la combustione dei combustibili ammessi ai sensi della normativa vigente (esclusi i rifiuti), in quantità corrispondente alla minima prevista in comunicazione, normalizzato sulla base del tenore di ossigeno previsto dalla normativa vigente.

C processo: valore limite di emissione, conforme alle disposizioni nazionali legislative, regolamentari e amministrative vigenti per l'impianto, quando in esso vengono bruciati i combustibili ammessi ai sensi della normativa vigente (rifiuti esclusi). In mancanza di tali disposizioni si applicano i valori limite di emissione contenuti nell'autorizzazione. Per i valori in essa non menzionati, si ricorre alle concentrazioni di massa reali. Il valore è riferito allo stesso tempo di mediazione di cui al punto 1.3.2.1, lettere *a), c)* e *d).*

C: valore limite totale di emissione, riferito a fumi anidri alle condizioni normali (273 °K e 101,3 kPa) e ad un tenore di ossigeno nei fumi calcolato sulla base dei tenori di ossigeno utilizzati per V rifiuti e per V processo, rispettando il rapporto dei volumi parziali.

Per gli ossidi di azoto, qualora l'applicazione della formula di miscelazione porti ad un valore limite medio giornaliero inferiore a 800 mg/Nm^3, si applica come valore limite medio giornaliero il minore fra 800 mg/Nm^3 ed il valore limite medio giornaliero utilizzato per il calcolo di C processo.

Non si deve tenere conto degli agenti inquinanti e del CO che non derivano direttamente dalla combustione di rifiuti o di combustibili, come pure del CO derivante dalla combustione se:

maggiori concentrazioni di CO nel gas di combustione sono richieste dal processo di produzione;

il valore C rifiuti (come precedentemente definito) per le diossine e i furani è rispettato.

I valori medi semi orari di cui al punto 1.3.2.1, lettera *b),* sono utilizzati solo ai fini del calcolo dei valori medi giornalieri.

ALLEGATO 2

MISURE PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI ESPOSTI

1. Le imprese che effettuano le attività di cui agli articoli 2 e 3 della presente ordinanza sono tenute all'aggiornamento della valutazione del rischio, nonché alle conseguenti misure di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 4, commi 5, lettera *b)* e 7, del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare all'osservanza delle disposizioni del Titolo - VIII riguardante gli agenti biologici. In base all'esito della valutazione del rischio il datore di lavoro è tenuto ad effettuare le conseguenti scelte organizzative e produttive.

2. Incenerimento e coincenerimento dei prodotti (proteine animali trasformate e grassi) derivati da materiali specifici a rischio, ad alto e basso rischio:

a) se l'attività è svolta a ciclo chiuso occorre ridefinire le procedure e le modalità relative agli interventi di manutenzione di attrezzature ed impianti e tener conto della possibilità dell'evento accidentale disciplinando le conseguenti procedure di intervento e gestione.

b) se l'attività non è svolta a ciclo chiuso, oltre alle misure di cui al punto *a)* è necessario prestare particolare attenzione all'organizzazione dell'attività lavorativa, in particolare ai tempi di potenziale esposizione ed alla riduzione al minimo dei lavoratori addetti.

Sotto il profilo della definizione delle modalità operative queste dovranno evitare, per quanto tecnicamente possibile, i rischi di esposizione nelle varie fasi di lavoro e l'inquinamento dell'ambiente circostante. Quanto alle misure di prevenzione e protezione si richiamano le disposizioni dell'allegato IV del decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Incenerimento e coincenerimento del materiale tal quale.

Si richiamano le indicazioni già fornite al punto 2, tenendo conto delle diverse modalità di esposizione.

4. Qualora le modalità di esercizio dell'attività in questione comportino una sorveglianza sanitaria il medico competente deve, in relazione agli obblighi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 626/1994, collaborare alla valutazione del rischio ed alla determinazione delle misure di sicurezza, comprese quelle di tipo organizzativo. Il suddetto medico deve redigere o aggiornare l'elenco dei lavoratori esposti e le relative cartelle sanitarie e di rischio. Nelle more della definizione del modello di cui all'art. 87 del decreto legislativo n. 626/1994, l'elenco e le cartelle sono redatte dal sanitario stesso.

5. Nel caso in cui il materiale non possa pervenire con modalità tali da consentirne il trasferimento diretto al sistema di combustione, ma pervenga in confezioni, queste dovranno essere aperte al momento dell'utilizzazione. Si sottolinea inoltre la necessità di incenerire al più presto tale materiale al fine di evitare ulteriori problematiche di gestione correlate ad una possibile accelerazione dei processi fermentativi.

6. Il datore di lavoro nel programma di formazione ed informazione, di cui al decreto legislativo n. 626/1994, deve porre particolare attenzione alle caratteristiche ed alle modalità dello specifico rischio di esposizione, alle precauzioni da adottare nello svolgimento dell'attività ed al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale.

7. Alle aziende unità sanitarie locali sono demandati la vigilanza ed i controlli, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto del Ministro della sanità del 29 settembre 2000, e successive modifiche ed integrazioni.

01A3868

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 marzo 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «IRIS 91», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di edilizia «IRIS 91», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio Cappelli Sergio in data 20 luglio 1991, rep. 3992 registro società tribunale di Cosenza, pos. B.U.S.C. 3302/257856.

Cosenza, 12 marzo 2001

Il direttore: PISANI

01A3597

DECRETO 12 marzo 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il Giardino a r.l.», in Sondrio, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 16 giugno 2000 effettuata nei confronti della società cooperativa edilizia» «Il Giardino a r.l.», con sede in Sondrio, dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Il Giardino a r.l.» con sede in Sondrio, costituita in data 22 maggio 1989 con atto a rogito notaio Alberto Nessi di Como, omologato dal tribunale di Como con decreto del 23 giugno 1989, iscritta al n. 24040 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Giuseppe Pisano, nato il 29 ottobre 1961, con studio in Roma, viale Regina Margherita n. 169, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A3596

DECRETO 21 marzo 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Achille Grandi», in Crema.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CREMONA

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, seconda parte, che prevede, per le società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, lo scioglimento di diritto perdendo la personalità giuridica;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto dirigenziale 6 marzo 1996 della direzione generale della Cooperazione che attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, la competenza ad emettere i provvedimenti di scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, delle cooperative di cui all'art. 2544 comma primo;

Accertato che ricorrano le condizioni indicate nelle precitate disposizioni in quanto la cooperativa non ha depositato nei termini prescritti ai sensi degli arti-

coli 2435 e 2364 del codice civile i bilanci di esercizio relativi agli ultimi due anni ed inoltre ha assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo, seconda parte, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, per non aver depositato il bilancio annuale per due anni consecutivi, in virtù dell'art. 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori per l'assenza di rapporti patrimoniali da definire:

Edilizia Achille Grandi, con sede in Crema, via Stazione n. 8 - Registro società n. 1456, B.U.S.C. 891/163447 - ultimo bilancio depositato al 31 dicembre 1994, scadenza 6 novembre 2028 - Presidente consiglio di amministrazione: Sig. Ginelli Antonio, residente a Palazzo Pignano.

Cremona, 21 marzo 2001

Il direttore: FILOSA

01A3595

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 aprile 2001.

Chiusura dei termini di presentazione delle dichiarazioni-domanda per l'accesso ai benefici fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali relative alle iniziative nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 ed, in particolare, l'art. 13 che prevede misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali;

Visto l'art. 17 della legge 7 agosto 1997, n. 266, che ha modificato il predetto art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;

Visto il decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero delle finanze, 27 marzo 1998, n. 235, recante il regolamento sulle modalità e procedure per l'attuazione di misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali ed, in particolare, il comma 2, dell'art. 5 che demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, la definizione delle informazioni e documentazioni ulteriori da allegare alla dichiarazione-domanda e l'individuazione del concessionario responsabile delle attività istruttorie;

Vista la circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 10 luglio 1998, n. 900290, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 131 del 24 luglio 1998, con la quale sono state anticipate le istruzioni operative per consentire l'attivazione delle misure fiscali di cui alla richiamata legge n. 140/1997;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed altri enti locali;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 2001, con il quale sono stati ripartiti, tra i vari interventi, i fondi relativi alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano, ed inoltre è stato stabilito il termine per la presentazione o la spedizione delle dichiarazioni-domande per la concessione dei benefici previsti dall'art. 17 della legge 7 agosto 1997, n. 266, inerenti i costi di cui all'esercizio chiuso nell'anno solare 1999;

Considerato che le dichiarazioni-domande di prenotazione delle risorse ai sensi del richiamato art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successivamente modificato dall'art. 17 della legge 7 agosto 1997, n. 266, già presentate hanno determinato l'esaurimento delle risorse disponibili a copertura degli interventi;

Ravvisata la necessità urgente di procedere alla chiusura dei termini di presentazione delle dichiarazioni-domande di prenotazione delle risorse ed alla restituzione delle istanze successive all'accertato esaurimento dei fondi;

Decreta:

Articolo unico

1. Alla data del presente decreto, sulla base delle richieste pervenute, è accertato l'esaurimento dei fondi relativi agli interventi agevolati di cui all'art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successivamente modificato dall'art. 17 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Le dichiarazioni-domande di prenotazione delle risorse pervenute successivamente alla predetta data sono restituite alle imprese interessate.

2. Con decorrenza dal presente decreto è disposta la chiusura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni-domanda di prenotazione delle risorse di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2001

Il direttore generale: SAPPINO

01A3870

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE

DELIBERAZIONE 8 marzo 2001.

Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS. (Deliberazione n. 43/2001).

IL PRESIDENTE

Vista la legge 30 novembre 1989, n. 399 «Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste»;

Visto il decreto legislativo n. 381 del 29 settembre 1999 «Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visti in particolare l'art. 7 «Norme sull'Osservatorio geofisico sperimentale e sull'Istituto di ottica», e l'art. 10 «Estensione di disposizioni in vigore per enti di ricerca» del medesimo decreto legislativo;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 4.3.1. 2001 del 16 febbraio 2001 «Approvazione del testo del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS»;

Rilevato pertanto di dover provvedere all'emanazione del predetto regolamento, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge n. 168/1989;

Delibera:

Art. 1.

Di emanare il «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS» nel testo allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante (Allegato 1);

Art. 2.

Di trasmettere al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la presente delibera e l'allegato regolamento che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Borgo Grotta Gigante, 8 marzo 2001

Il presidente: MARSON

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE - OGS.

Art. 1.

Articolazione

L'Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale - OGS, nel seguito denominato OGS, è così articolato: amministrazione, dipartimenti, strutture tecniche di servizio.

Tutte le funzioni amministrative e contabili non espressamente delegate dal C.d.A. ad altri uffici, sono svolte dall'amministrazione.

Le funzioni di ricerca scientifica e tecnologica e le attività di ricerca e di servizio per conto di terzi sono svolte dai dipartimenti e dalle strutture tecniche di servizio.

Nell'ambito degli organici del personale dell'ente, determinati dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 19/1999, il consiglio di amministrazione, in sede di approvazione dei piani triennali e, se del caso, dei relativi aggiornamenti annuali, determina l'assegnazione del personale all'amministrazione, ai singoli dipartimenti, alle strutture tecniche di servizio nel loro complesso.

Art. 2.

Amministrazione

Tutte le funzioni amministrative e contabili non espressamente delegate dal C.d.A. ad altri uffici, sono svolte dall'amministrazione, articolata nelle seguenti direzioni:

a) direzione per la gestione finanziaria e patrimoniale;

b) direzione per la gestione delle risorse umane.

Ad ogni direzione dell'amministrazione è preposto un dirigente amministrativo.

Art. 3.

Articolazione delle direzioni

Ogni direzione è organizzata dal dirigente in uffici per funzioni omogenee. La responsabilità dei singoli uffici è affidata dal dirigente a sé o a dipendenti assegnati alla direzione.

I responsabili degli uffici sono responsabili dei procedimenti assegnati all'ufficio.

La responsabilità ed i poteri di organizzazione dei dirigenti, nonché i criteri di organizzazione e di individuazione degli uffici, sono quelli fissati dal decreto-legge n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni.

Nell'ambito della direzione per la gestione finanziaria e patrimoniale sono in ogni caso individuati almeno i seguenti uffici:

ufficio di ragioneria: con il compito del controllo e della tenuta delle scritture contabili;

ufficio contratti: con il compito dell'applicazione della normativa alle procedure negoziali, della tenuta dello scadenziario delle obbligazioni contrattuali e della definizione di parametri standardizzati per la rendicontazione finanziaria dei contratti di ricerca.

Nell'ambito della direzione per la gestione delle risorse umane sono in ogni caso individuati almeno i seguenti uffici:

ufficio amministrazione del personale: con il compito della applicazione della normativa in materia di gestione del personale;

ufficio stipendi: con il compito della liquidazione delle retribuzioni al personale dipendente.

Art. 4.

Direzione per la gestione finanziaria e patrimoniale

La direzione per la gestione finanziaria e patrimoniale ha il compito della conservazione e dell'aggiornamento delle scritture contabili, finanziarie e patrimoniali dell'OGS al fine di fornire agli organi dell'ente, in applicazione delle norme di legge vigenti e secondo

quanto previsto dal regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile, strumenti di controllo dell'assunzione degli impegni e dei flussi finanziari.

In particolare la direzione per la gestione finanziaria e patrimoniale:

a) informa gli organi ed i responsabili delle strutture dell'ente sulla disponibilità dei singoli capitoli di bilancio;

b) registra, nel limite della disponibilità dei singoli capitoli di bilancio, gli impegni assunti dagli organi e dai responsabili delle strutture dell'ente;

c) predispone gli atti istruttori e le necessarie analisi finanziarie e contabili per la stesura del bilancio annuale di previsione e, sulla base delle indicazioni degli organi e dei responsabili delle strutture dell'ente, predispone i relativi documenti contabili;

d) provvede alla liquidazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi sulla base degli atti deliberativi degli organi dell'ente e degli attestati di regolare fornitura o di collaudo rilasciati dai responsabili dei dipartimenti o dagli altri dipendenti a ciò delegati dal consiglio di amministrazione;

e) provvede, previo controllo contabile e sulla base dei documenti predisposti dalla direzione gestione delle risorse umane, all'impegno delle spese necessarie per la liquidazione degli emolumenti al personale, al direttore ed ai componenti degli organi e delle commissioni e delle borse di studio;

f) provvede, previo controllo contabile e sulla base della documentazione predisposta dalla direzione gestione delle risorse umane, all'impegno della spesa necessaria per la liquidazione dei contributi assicurativi e previdenziali del personale;

g) provvede ad applicare la normativa fiscale ed a dare esecuzione agli obblighi derivanti all'ente dalla funzione di sostituto di imposta, avvalendosi, per quanto riguarda gli obblighi relativi alle retribuzioni del personale dipendente, della direzione per la gestione delle risorse umane;

h) provvede alla redazione dei mandati di pagamento nelle forme previste dal regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'ente;

i) registra gli accertamenti di entrata deliberati dagli organi o dai responsabili delle strutture dell'ente;

l) provvede alla redazione delle fatture e degli altri documenti contabili necessari per la notificazione e la riscossione dei crediti sulla base delle convenzioni e dei contratti approvati dagli organi dell'ente o dai dipendenti delegati e delle attestazioni della avvenuta esecuzione delle prestazioni rilasciate dai responsabili dei dipartimenti o da altri dipendenti delegati;

m) provvede alla redazione delle reversali di incasso;

n) registra le scadenze previste da contratti e convenzioni e verifica che gli impegni amministrativi assunti siano rispettati;

o) redige il conto consuntivo dell'OGS;

p) provvede al mantenimento dell'inventario dei beni mobili durevoli dell'OGS;

q) svolge ogni altra funzione attinente la gestione finanziaria e contabile affidata alla direzione dagli organi dell'ente.

La direzione per la gestione finanziaria e patrimoniale ha inoltre il compito della conservazione degli atti, della gestione del contenzioso, della conservazione dei beni immobili di proprietà dell'OGS, della gestione della cassa interna (piccola cassa) e di provvedere agli acquisti non delegati ad altre strutture.

In particolare la direzione per la gestione finanziaria e patrimoniale:

a) conserva il repertorio delle convenzioni e dei contratti;

b) conserva la raccolta delle leggi e delle altre norme di interesse per l'ente di pertinenza della direzione;

c) attua le deliberazioni del C.d.A. in merito alle pratiche di contenzioso, anche in collaborazione con i responsabili delle strutture dell'ente, salvo quanto previsto per le pratiche relative al personale;

d) provvede all'accatastamento dei beni immobili dell'OGS ed al mantenimento del loro inventario in conformità al regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile e sulla base delle deliberazioni degli organi dell'OGS;

e) provvede al coordinamento della gestione degli autoveicoli di proprietà dell'ente;

f) provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili dell'ente utilizzando personale dell'ente ovvero predisponendo gli atti istruttori per l'affidamento a terzi dei relativi incarichi e dando attuazione alle deliberazioni in materia approvate dagli organi dell'ente;

g) gestisce, nelle forme previste dal regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'ente, la cassa interna, costituita mediante anticipazione affidata ad un dipendente della direzione con specifica deliberazione del consiglio di amministrazione;

h) dà attuazione alle deliberazioni degli organi dell'OGS in materia di acquisti di beni e servizi non delegati ad altre strutture, nelle forme previste dal regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'ente;

i) esegue, su richiesta degli organi o delle Strutture dell'ente, specifiche indagini istruttorie di mercato al fine di consentire l'adozione delle modalità di acquisto più convenienti per il conseguimento dei fini istituzionali dell'OGS;

l) svolge ogni altra funzione amministrativa, attinente la conservazione degli atti, il contenzioso, la conservazione del patrimonio immobiliare dell'ente e gli acquisti affidata alla direzione dagli organi dell'ente.

Art. 5.

Direzione per la gestione delle risorse umane

La direzione per la gestione delle risorse umane ha il compito della applicazione del regolamento del personale e della normativa vigente in materia di gestione del personale. In particolare la direzione per la gestione delle risorse umane:

a) svolge l'attività istruttoria per le pratiche riguardanti il personale da sottoporre all'esame degli organi dell'OGS;

b) dà attuazione alle deliberazioni riguardanti il personale approvate dagli organi dell'OGS;

c) cura l'archiviazione della documentazione relativa alle singole unità di personale dell'ente e della documentazione di carattere generale riguardante il personale;

d) cura le procedure per l'assunzione del personale e per lo svolgimento dei relativi concorsi e selezioni;

e) cura l'applicazione al personale dell'OGS (della normativa vigente in materia retributiva, previdenziale ed assicurativa;

f) provvede alla liquidazione degli emolumenti e di ogni altra indennità spettante al personale in servizio e del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, al personale cessato dal servizio;

g) provvede alla liquidazione dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale dell'OGS e predispone la documentazione necessaria per la liquidazione delle connesse imposte;

h) cura le procedure relative alla cessazione dal servizio del personale dell'OGS;

i) predispone i bandi per le borse di studio, cura l'espletamento dei relativi concorsi e provvede alla liquidazione delle borse di studio;

l) cura la raccolta delle norme di legge, delle norme aventi valore di legge, dei decreti e dei regolamenti relativi al trattamento economico e giuridico del personale;

m) provvede alla liquidazione degli emolumenti e delle indennità spettanti ai componenti degli organi dell'ente, al direttore ed ai componenti delle commissioni istituite in seno all'ente, sulla base della normativa vigente e delle deliberazioni degli organi dell'OGS;

n) fornisce alla direzione per la gestione finanziaria e patrimoniale, secondo le scadenze di legge, i dati relativi al personale dipendente necessari agli adempimenti connessi all'esecuzione degli obblighi derivanti all'ente dalla funzione di sostituto di imposta;

o) predispone gli atti istruttori e cura gli adempimenti connessi ai rinnovi contrattuali;

p) provvede agli adempimenti relativi ai congedi e permessi sindacali;

q) cura, in collaborazione con le altre articolazioni dell'ente, gli adempimenti concernenti la tutela della salute del personale, le malattie derivanti da cause di servizio e l'equo indennizzo, nonché quanto connesso a questioni di igiene di lavoro, prevenzione e protezione sanitaria;

r) provvede a dare attuazione alle misure atte a favorire le pari opportunità, sulla base della normativa vigente e delle proposte formulate dal comitato all'uopo nominato dal presidente;

s) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento presso l'OGS di attività di formazione scientifica;

t) cura la predisposizione e la trasmissione dei dati concernenti il personale ai Ministeri competenti ed agli altri organi in base alle disposizioni vigenti;

u) svolge ogni altra funzione attinente la gestione del personale affidata alla direzione gestione delle risorse umane dagli organi dell'ente.

Art. 6.

Dipartimenti: funzioni

I dipartimenti sono strutture aventi il compito primario di svolgere funzioni di ricerca scientifica e tecnologica.

Presso l'OGS sono istituiti i seguenti dipartimenti:

1) geofisica della litosfera;

2) oceanografia;

3) centro di ricerche sismologiche.

Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente e sentito il comitato scientifico, può istituire, oltre ai tre previsti dal comma precedente, altri dipartimenti per lo svolgimento di specifiche attività, per le quali una autonoma struttura appaia più idonea per il conseguimento dei fini istituzionali dell'OGS. Nel caso vengano a cessare le motivazioni per le quali sono stati istituiti i nuovi dipartimenti, questi ultimi sono sciolti con delibera del consiglio di amministrazione.

I dipartimenti, oltre ai compiti propri di ricerca:

a) concorrono alla qualificazione professionale di personale scientifico e tecnico nei campi di loro competenza;

b) collaborano ai programmi di assistenza allo sviluppo promossi dai Ministeri competenti o dagli organi dell'Unione europea;

c) forniscono pareri e consulenze, eseguono istruttorie tecniche e svolgono ricerche per conto delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali nei campi di loro competenza;

d) collaborano per la preparazione e la stampa di pubblicazioni nel campo della geofisica e della oceanografia a scopo scientifico, pratico e didattico.

I dipartimenti, purché non vi osti lo svolgimento delle funzioni istituzionali in riferimento ai programmi ed agli obiettivi scientifici dell'OGS possono eseguire attività di ricerca e consulenza mediante contratti e convenzioni per conto di società e di enti pubblici o privati, nei campi di propria competenza.

I principi di autonomia scientifica, finanziaria e di gestione di cui all'art. 8 comma 3, lettere *a)* e *c)* della legge 9 maggio 1989, n. 168, si attuano:

a) nella fase di proposta dei piani triennali e relativi aggiornamenti annuali;

b) nella fase di attuazione dei programmi, mediante l'adozione di autonome forme organizzative, purché non in contrasto con la normativa vigente;

c) mediante opportune deleghe conferite dal consiglio di amministrazione al direttore di dipartimento ed ai responsabili delle articolazioni tendenti a quantificarne i contenuti in rapporto ai programmi ed ai finanziamenti ad essi collegati;

d) mediante deleghe conferite dal consiglio di amministrazione ai direttori di dipartimento in merito alla stipula di contratti e convenzioni.

Per ogni dipartimento è costituito il collegio del personale scientifico, che comprende: il direttore del dipartimento, i dipendenti inquadrati nei livelli professionali I, II e III, e due rappresentanti eletti da e tra il restante personale del dipartimento stesso.

Il collegio ha il compito di:

a) esprimere il parere sulla proposta di nomina del direttore di dipartimento;

b) esprimere il parere sulle proposte di articolazione del dipartimento e sulle norme di funzionamento dello stesso;

c) formulare proposte e suggerimenti ai fini della stesura dei piani triennali e relativi aggiornamenti annuali entro quarantacinque giorni dalla presentazione degli indirizzi programmatici generali forniti dal presidente.

Art. 7.

Dipartimento: geofisica della litosfera

Il dipartimento geofisica della litosfera ha il compito di svolgere, in autonomia scientifica e con specifici progetti, sulla terraferma ed in mare, in Italia ed all'estero, studi e ricerche rivolti alla individuazione ed alla valutazione di risorse minerarie ed energetiche, alla conoscenza dei fenomeni geologici e geodinamici, all'analisi evolutiva dei bacini sedimentari, alla conoscenza ed alla ricostruzione della evoluzione della litosfera e dei connessi fenomeni sismici ed all'analisi di tematiche ambientali.

Nel campo di sua competenza il dipartimento svolge inoltre attività applicativa, con particolare riferimento allo sfruttamento delle risorse naturali, nonché studi e ricerche rivolti allo sviluppo delle tecnologie di acquisizione, trattamento ed archiviazione dei dati geofisici, allo sviluppo e implementazione delle metodologie modellistiche e computazionali ed allo sviluppo delle nuove tecnologie di interpretazione geologica dei dati geofisici.

Art. 8.

Dipartimento: oceanografia

Il dipartimento oceanografia ha il compito di svolgere, in autonomia scientifica e con specifici progetti, studi e ricerche rivolti alla conoscenza dell'ambiente marino, della sua dinamica e delle sue interazioni con l'atmosfera e con la litosfera, nonché studi e ricerche nel campo delle discipline climatologiche.

Il dipartimento svolge inoltre ricerche, anche per scopi applicativi od a fini ingegneristici, rivolte allo sviluppo delle tecnologie di acquisizione, trattamento ed interpretazione dei dati oceanografici, ed allo sviluppo e implementazione delle metodologie modellistiche e computazionali.

Art. 9.

Dipartimento: centro di ricerche sismologiche

Il dipartimento centro di ricerche sismologiche, con sede a Udine, ha il compito di svolgere, in autonomia scientifica e con specifici progetti, ricerche sulla sismicità e sulla sismogenesi dell'Italia nord-orientale, gestendo e sviluppando inoltre la connessa rete di rilevamento sismico anche per fini di protezione civile. A tale scopo e per i fini di cui all'art. 2 della legge n. 356/1989, il consiglio di amministrazione dell'OGS stabilisce gli opportuni collegamenti con l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Nei campi di sua competenza il dipartimento svolge inoltre: attività applicativa, studi e ricerche sulle tecnologie di acquisizione, trasmissione e trattamento del segnale sismico, studi e ricerche per l'affinamento del modello sismotettonico dell'Italia nord-orientale.

Art. 10.

Direttore di dipartimento

Ogni dipartimento è retto da un direttore con funzioni dirigenziali, il quale è responsabile del conseguimento dei risultati previsti, dell'attuazione degli indirizzi generali deliberati dagli organi dell'ente, della produttività, della efficacia, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione delle strutture cui è preposto.

La direzione dei dipartimenti è affidata dal consiglio di amministrazione con motivata deliberazione, su proposta del presidente, il quale, almeno venti giorni prima, sente il collegio del personale scientifico afferente al dipartimento.

L'incarico di direttore di dipartimento ha durata triennale e di norma non è immediatamente rinnovabile; può essere affidato a:

a) dipendenti dell'OGS inquadrati nei due livelli professionali più elevati, che abbiano maturato una adeguata esperienza organizzativa e di ricerca nei campi di competenza del rispettivo dipartimento;

b) esperti italiani o stranieri che abbiano maturato una adeguata esperienza organizzativa e di ricerca nei campi di competenza del

rispettivo dipartimento. Nel caso che l'incarico sia affidato ad esperto esterno, esso è assunto con contratto a tempo determinato, incompatibile con qualsiasi altra attività, salvo gli incarichi affidati dal consiglio di amministrazione dell'OGS, comunque a carattere temporaneo e su specifiche materie.

Art. 11.

Direttore di dipartimento: compiti

I direttori di dipartimento hanno il compito di:

a) nominare fra i ricercatori e tecnologi afferenti al proprio dipartimento il vicedirettore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;

b) esercitare le funzioni che ad essi siano direttamente attribuite da norme, regolamenti o deleghe specifiche e adottare i necessari e conseguenti atti amministrativi;

c) predisporre, coadiuvato dal gruppo di supporto, gli elementi tecnici per la formazione del bilancio preventivo e per le necessarie variazioni da adottare in corso di esercizio;

d) proporre, sentito il parere del collegio del personale scientifico afferente al dipartimento, le norme di funzionamento interno del dipartimento, da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione;

e) predisporre i piani triennali ed i relativi aggiornamenti annuali sulla base degli indirizzi programmatici generali indicati dal presidente e delle proposte e dei suggerimenti formulati dal collegio del personale scientifico afferente al dipartimento, con l'indicazione del fabbisogno finanziario e di personale;

f) nominare i responsabili delle articolazioni del dipartimento, determinando la durata dell'incarico e dandone comunicazione al presidente;

g) ripartire il personale in servizio tra le diverse articolazioni del dipartimento;

h) esercitare, nei limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione e nelle forme stabilite dal regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'OGS, le funzioni di ordinatore di spesa, mediante: assunzione di impegni di spesa, stipula di convenzioni e contratti, indizione e aggiudicazione di gare, emissione di ordinativi per forniture e prestazioni, rilascio di certificazioni di regolarità delle forniture e di collaudo;

i) approvare, sulla base di criteri generali stabiliti dal consiglio di amministrazione, l'articolazione del dipartimento e ripartire il personale in servizio tra le diverse articolazioni;

l) provvedere al mantenimento dell'inventario dei beni mobili durevoli affidati al dipartimento, sulla base delle disposizioni dell'amministrazione;

m) provvedere, previa diffida all'interessato, ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il presidente, agli atti obbligatori di competenza dei responsabili delle articolazioni dei dipartimenti, qualora tali atti siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia previsto l'intervento di altri organi dell'ente.

Art. 12.

Direttore di dipartimento: trattamento economico

I dipendenti dell'OGS che siano chiamati a svolgere funzioni di direttore di dipartimento conservano il diritto al trattamento economico in godimento maggiorato di una indennità di funzione determinata dal consiglio di amministrazione e non cumulabile con altre indennità individuate dal C.d.A.

Ai direttori di dipartimento non dipendenti dell'OGS compete un trattamento economico determinato dal consiglio di amministrazione tenendo conto della complessità dei compiti affidati e della specifica qualificazione professionale.

Al vicedirettore compete un'indennità di funzione determinata dal C.d.A.

Art. 13.

Articolazione dei dipartimenti

Per lo svolgimento delle proprie attività i dipartimenti possono articolarsi in:

a) unità di progetto;

b) unità di ricerca;

c) gruppi operativi;

d) gruppi di supporto.

Art. 14.

Unità di progetto e unità di ricerca

Le unità di progetto e le unità di ricerca sono costituite in funzione di programmi di ricerca o in esecuzione di convenzioni e contratti stipulati con industrie o con enti pubblici e privati per lo svolgimento di programmi aventi per scopo attività scientifico-tecnica nei campi di competenza del dipartimento stesso.

Il direttore del dipartimento ne dispone la costituzione e la composizione, caratterizzata da una ampia fungibilità di mansioni, nomina il responsabile determinandone le prerogative e propone al consiglio di amministrazione la quantificazione dei limiti di spesa che allo stesso debbono essere delegati, tenuto conto della complessità del programma e delle disponibilità finanziarie assicurate al programma da realizzare.

La responsabilità dell'unità di ricerca è affidata ad uno dei ricercatori afferenti all'unità.

La responsabilità dell'unità di progetto è affidata ad uno dei ricercatori ovvero ad uno dei tecnologi afferenti all'unità.

Art. 15.

Gruppi operativi

I gruppi operativi sono costituiti per assicurare la funzionalità di particolari impianti e la gestione di mezzi logistici e strumentali necessari per l'attività del dipartimento ovvero delle unità di progetto e di ricerca.

Il direttore del dipartimento ne dispone la costituzione e la composizione, determina i compiti specifici, nomina il responsabile determinandone le prerogative e propone al consiglio di amministrazione la quantificazione dei limiti di spesa che allo stesso debbono essere delegati, tenuto conto dei compiti affidati e delle disponibilità finanziarie.

La responsabilità dei gruppi operativi è affidata a personale con profilo non inferiore a quello di collaboratore tecnico degli Enti di ricerca.

Art. 16.

Gruppi di supporto

I gruppi di supporto sono costituiti per gestire le funzioni amministrative e contabili delegate al dipartimento dal C.d.A.

Il direttore del dipartimento ne dispone la costituzione e la composizione, determina i compiti specifici e nomina il responsabile determinandone le prerogative.

La responsabilità dei gruppi di supporto è affidata a personale afferente al gruppo con qualifica adeguata ai compiti affidati.

Art. 17.

Conferenza dei direttori

Al fine di favorire il coordinamento delle attività amministrative, tecniche e scientifiche e con l'obiettivo di realizzare i fini istituzionali dell'ente, è costituita la conferenza dei direttori.

La conferenza dei direttori è presieduta dal presidente dell'OGS ed è composta dal direttore generale, dai direttori dei dipartimenti, delle strutture tecniche di servizio e dai dirigenti amministrativi; le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell'amministrazione con profilo non inferiore a quello di collaboratore.

La conferenza dei direttori ha il compito di:

a) formulare raccomandazioni per gli organi dell'ente;

b) armonizzare i piani triennali predisposti dai singoli dipartimenti al fine della redazione del piano triennale di attività dell'ente da sottoporre al parere del comitato scientifico in base alle norme previste dall'art. 11 legge n. 399/1989;

c) promuovere lo sviluppo delle strutture tecniche di servizio.

Art. 18.

Strutture tecniche di servizio

Le strutture tecniche di servizio sono articolazioni che svolgono attività di supporto o di interesse per più dipartimenti, attività di servizio per terzi e attività organizzativa e promozionale.

Presso l'OGS sono individuate le seguenti strutture tecniche di servizio:

a) centro servizi informatici e telematici - CeSIT;

b) biblioteca e centro editoriale.

Le strutture tecniche di servizio, purché non vi osti lo svolgimento delle funzioni istituzionali in riferimento ai programmi ed agli obiettivi scientifici dell'OGS possono eseguire attività di consulenza mediante contratti e convenzioni per conto di società e di enti pubblici o privati, nei campi di propria competenza.

Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, può attribuire alle strutture di servizio già istituite nuovi compiti ovvero può istituire nuove strutture tecniche di servizio, attribuendo alle stesse nuovi compiti.

Di norma, i compiti attribuiti alle strutture tecniche di servizio sono verificati ed eventualmente riformulati in sede di approvazione dei piani triennali.

Ogni struttura tecnica di servizio è retta da un direttore con funzioni dirigenziali, il quale è responsabile del conseguimento dei risultati previsti, dell'attuazione degli indirizzi generali deliberati dagli organi dell'ente, della produttività, della efficacia, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione delle strutture cui è preposto.

La direzione delle strutture tecniche di servizio è affidata dal presidente, con motivata delibera, a dipendenti dell'OGS in possesso della necessaria competenza ovvero dal C.d.A. ad esperti italiani o stranieri che abbiano maturato una adeguata esperienza nei campi di competenza della struttura stessa. Nel caso che l'incarico sia affidato ad esperto esterno, esso è assunto con contratto a tempo determinato, incompatibile con qualsiasi altra attività, salvo gli incarichi affidati dal consiglio di amministrazione dell' OGS .

I direttori delle strutture tecniche di servizio operano entro gli ambiti di responsabilità di gestione definiti dagli organi dell'Ente.

Art. 19.

Centro servizi informatici e telematici - CeSIT

Il centro servizi informatici e telematici - CeSIT ha il compito di provvedere al funzionamento della sala macchine, delle relative periferiche, dei collegamenti con i terminali remoti, dei collegamenti con i centri di calcolo di altre istituzioni scientifiche, alla gestione dei sistemi operativi ed al funzionamento delle reti. In particolare il centro servizi informatici e telematici - CeSIT svolge le seguenti funzioni:

a) organizza il lavoro con l'obiettivo di rendere massimo il tempo di utilizzazione dei calcolatori;

b) formula proposte per l'adeguamento e lo sviluppo dell'hardware al fine di soddisfare le esigenze derivanti dall'attività di ricerca e di servizio dell'ente;

c) gestisce e promuove lo sviluppo dei sistemi di trasmissione dei dati tra la sala macchine ed i terminali e tra le postazioni di lavoro;

d) gestisce e promuove lo sviluppo dei collegamenti per la trasmissione dei dati tra l'OGS ed i centri di calcolo delle altre istituzioni di ricerca;

e) gestisce il software dei sistemi operativi ed i principali pacchetti applicativi;

f) fornisce ai dipartimenti consulenza per l'ottimizzazione dell'uso dei sistemi di calcolo dell'OGS e dei sistemi di trasmissione dei dati;

g) fornisce il supporto informatico all'amministrazione;

h) svolge ogni altra funzione di interesse dell'ente attinente l'elaborazione e la trasmissione dei dati, interni ed esterni, assegnata al centro dagli organi dell'ente.

Art. 20.

Biblioteca e centro editoriale

La biblioteca e centro editoriale ha il compito della conservazione e dell'incremento del patrimonio bibliografico e multimediale dell'OGS, di curare l'edizione e la diffusione delle riviste scientifiche attualmente pubblicate e delle altre pubblicazioni deliberate dagli organi dell'OGS. In particolare la biblioteca e centro editoriale svolge le seguenti funzioni:

a) provvede alla catalogazione ed alla schedatura di libri e riviste scientifiche, nonché del materiale informativo multimediale ed ipertestuale avvalendosi, se del caso, anche dei mezzi informatici del centro servizi informatici e telematici - CeSIT;

b) provvede alla ordinazione dei libri e delle riviste scientifiche, sulla base delle indicazioni dei direttori di dipartimento;

c) mantiene, sulla base delle indicazioni dell'amministrazione, l'inventario del materiale bibliografico;

d) organizza il prestito di libri e riviste scientifiche;

e) organizza un servizio di diffusione delle notizie relative alle novità librarie ed al contenuto delle riviste scientifiche.

f) agevola l'accesso dei ricercatori dell'OGS alle banche dati bibliografiche;

g) coordina le attività editoriali per la stampa delle riviste dell' OGS e ne promuove la diffusione;

h) fornisce consulenza grafica ed editoriale alle strutture dell'ente nel campo della redazione e della stampa di bollettini, relazioni e fascicoli illustrativi;

i) dà attuazione alle iniziative dell'ente per la stampa di pubblicazioni nel campo della geofisica e della oceanografia a scopo scientifico, pratico e didattico;

l) dà attuazione alle iniziative per la partecipazione dell'OGS a mostre, convegni e congressi;

m) cura l'accessibilità dei cataloghi bibliografici dell'OGS tramite il sito Internet dell'ente;

n) svolge ogni altra funzione di interesse dell'ente attinente la diffusione e la conservazione delle informazioni, assegnata dagli organi dell'ente.

Art. 21.

Partecipazione a consorzi e società

La partecipazione dell'OGS a consorzi e società ai sensi del comma 1, lettera *c)*, e comma 2 dell'art. 3 della legge n. 399/1989, avviene per oggetti e finalità di sviluppo delle ricerche e delle prospezioni in terra ed in mare nei campi di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 399/1989 o per la prestazione di servizi ad esse attinenti.

La partecipazione dell'OGS ai consorzi ed alle società è consentita ove non sia ritenuto opportuno l'intervento diretto mediante gli strumenti operativi tipici dell'ente o quando si renda necessaria la collaborazione con altri enti pubblici o privati mediante la costituzione di una organizzazione comune.

Art. 22.

Consorzi non costituiti in forma societaria

Le finalità da perseguire attraverso i consorzi non costituiti in forma societaria sono approvate dal consiglio di amministrazione sulla base di una analisi volta a valutare la convenienza, sotto il profilo tecnico-scientifico, della partecipazione al consorzio e l'idoneità dei soggetti con i quali consorziarsi.

Gli atti costitutivi e gli statuti dei consorzi non costituiti in forma societaria debbono prevedere, oltre a quanto previsto dall'art. 2603 del codice civile:

1) la tipologia dei conferimenti e la loro valutazione;

2) l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico per indirizzare l'attività del consorzio, nel quale l'OGS sia rappresentato in posizione di parità;

3) la possibilità di recesso per sopravvenuta modificazione delle condizioni essenziali di partecipazione, riferibili anche a modifiche statutarie ed alla adesione di nuovi consorziati;

4) l'obbligo a carico di ciascun consorziato di comunicare agli organi direttivi del consorzio le variazioni significative che avvengono all'interno della loro compagine;

5) che il consorzio non può assumere obbligazioni per conto dei consorziati e neppure rappresentarli;

6) quanto previsto dai tre commi seguenti.

Gli statuti e gli atti costitutivi dei consorzi in nessun caso possono far carico all'OGS di assumere personale dipendente dai consorzi ai quali l'ente partecipa, una volta che essi vengano a scadenza o comunque sciolti.

L'OGS può, ai sensi dell'art. 40 della legge 20 marzo 1975, n. 70, comandare presso i consorzi cui partecipa proprio personale purché non vi osti lo svolgimento degli altri compiti istituzionali dell'ente.

L'onere derivante dalla corresponsione delle retribuzioni del personale comandato è a carico del consorzio se il comando viene disposto nell'interesse dello stesso, mentre resta a carico dell'OGS qualora il comando venga effettuato nell'interesse dell'OGS.

I conferimenti dell'OGS ai consorzi possono consistere in prestazioni di attività, di conoscenze e competenze scientifiche, nonché nell'apporto finanziario relativo al fondo consortile.

Sulle iniziative consortili si esprime, in via consultiva, la conferenza dei direttori.

I rappresentanti dell'OGS in seno agli organi dei consorzi cui il medesimo partecipa sono nominati dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente, sentita la conferenza dei direttori. La partecipazione agli organi dei consorzi è compatibile con lo svolgimento di ogni altra funzione presso l'OGS.

I rappresentanti dell'OGS in seno agli organi dei consorzi cui il medesimo partecipa, oltre che in occasione dei bilanci consuntivi, devono riferire, tutte le volte che situazioni particolari dei consorzi lo rendano opportuno, agli organi dell'OGS, per le conseguenti deliberazioni.

Art. 23.

Consorzi costituiti in forma societaria e società

Ai sensi dell'art. 3, lettera *c)* della legge 399/1989 l'OGS può promuovere, partecipare alla costituzione ed entrare a far parte di consorzi costituiti in forma di società per azioni, nonché di società, anche internazionali o straniere. Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della legge n. 399/1989 la quota di partecipazione ai predetti consorzi e società può essere di maggioranza.

La costituzione o la partecipazione in società con apporto finanziario al capitale sociale superiore a 500.000.000 di lire o con quota pari o superiore al 50% del predetto capitale sociale è soggetta alle disposizioni dell'art. 3 del decreto legislativo n. 19/1999.

La partecipazione dell'OGS a consorzi costituiti in forma societaria ed a società è ammessa per la promozione e lo svolgimento di attività di ricerca, di sviluppo e produttive, propedeutiche e conseguenti la ricerca dell'ente.

Le finalità da perseguire attraverso i consorzi costituiti in forma societaria e le società sono approvate dal consiglio di amministrazione sulla base di una analisi volta a valutare la convenienza, sotto il profilo tecnico-scientifico ed economico, della partecipazione dell'OGS.

Gli statuti o gli atti costitutivi debbono prevedere che l'OGS è l'azionista di riferimento per la conduzione tecnica delle società e dei consorzi costituiti in forma societaria ai quali lo stesso partecipa. L'OGS non può partecipare a società ed a consorzi costituiti in forma societaria con finalità esclusivamente finanziarie, senza cioè avere responsabilità nella conduzione tecnica, ovvero ricadute tecnico-scientifiche.

Gli statuti e gli atti costitutivi dei consorzi costituiti in forma societaria e delle società in nessun caso possono far carico all'OGS di assumere personale dipendente delle predette strutture una volta che esse vengano a scadenza o comunque sciolte.

L'OGS può, ai sensi dell'art. 40 della legge 20 marzo 1975, n. 70, comandare presso i consorzi costituiti in forma societaria e le società cui partecipa proprio personale, purché non vi osti lo svolgimento degli altri compiti istituzionali dell'ente.

L'onere derivante dalla corresponsione delle retribuzioni del personale comandato è a carico del consorzio o della società, se il comando è disposto nell'interesse degli stessi, mentre è a carico dell'OGS, se il comando è disposto nell'interesse dell'ente.

Nel caso che, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della legge 399/1989, le quote di partecipazione dell'OGS a consorzi costituiti in forma societaria ed a società siano costituite da beni in natura, per le stime del conferimento si procederà secondo quanto previsto dagli articoli 2343 e seguenti del codice civile.

Sulla partecipazione a consorzi costituiti in forma societaria ed a società si esprime, in via consultiva, la conferenza dei direttori dell'OGS.

I rappresentanti dell'OGS, in seno agli organi dei consorzi e delle società cui il medesimo partecipa, oltre che in occasione dei bilanci consuntivi, devono riferire tutte le volte che situazioni particolari dei consorzi lo rendano opportuno agli organi dell'ente, per le conseguenti deliberazioni.

I rappresentanti dell'OGS, in seno agli organi dei consorzi costituiti in forma societaria e delle società, sono nominati dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente.

Lo stato giuridico dei dipendenti dell'OGS che rappresentano l'ente in seno agli organi societari e che per i fini del comma 4 del presente articolo assumono responsabilità gestionali in seno alle società stesse, è disciplinato dal regolamento concernente il personale.

Art. 24.

Norme transitorie

In sede di prima attuazione della presente modifica di regolamento e non oltre un anno dalla data della sua approvazione, l'OGS ha facoltà di indire concorsi interni per la copertura dei posti disponibili nei singoli profili professionali, fatta salva, secondo le vigenti disposizioni, la riserva di posti per personale esterno.

Ai concorsi di cui sopra è ammesso il personale di ruolo dell'ente che risulti in possesso del titolo di studio previsto per il profilo da ricoprire e degli altri requisiti culturali e professionali richiesti dalle norme in vigore.

Ai suddetti concorsi può altresì partecipare il personale ricercatore-tecnologo assunto dall'OGS con contratto di lavoro a termine ovvero personale dipendente da altri enti di ricerca, in servizio presso l'ente alla data di adozione del presente regolamento da parte del consiglio di amministrazione che abbia maturato alla stessa data una anzianità complessiva di servizio presso l'ente non inferiore a tre anni e che risulti in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e dai bandi di concorso.

01A3558

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99 recante: «Disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 80 del 5 aprile 2001)

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 12, seconda colonna, all'art. 2, comma 1, dopo la lettera *e)*, dove è scritto: «*i)* il comma 6 è soppresso;», leggasi: «*f)* il comma 6 è soppresso;».

01A3931

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651082/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77